

**IL PRESIDENTE.** Porrò successivamente ai voti i due paragrafi.

(Sono approvati)

Pongo ora ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

Ora ci rimane a votare sul complesso della legge, della quale ora do lettura. (V. *Doc.*, pag. 112.)

(Si procede allo squittinio segreto.)

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	57
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	2

Il deputato Girard dichiara che per isbaglio ha posto nell'urna una palla nera.

In tal caso non v'ha che un solo voto sfavorevole.

La Camera non è più in numero. Essendosi proposto che la Camera si riunisca negli uffizi per esaminare la legge proposta dal ministro delle finanze pel pagamento anticipato del primo semestre 1849, io pongo ai voti questa proposizione.

(La Camera decide di passar negli uffizi.)

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

*Ordine del giorno per domani:*

Discussione del progetto di legge d'unione di Mentone e Roccabruna allo Stato.

## TORNATA DEL 24 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Congedo al deputato Merlo — Progetto di legge del deputato Reta per la pronta mobilitazione della guardia nazionale — Dell'opportunità di discuterlo — La Camera si dichiara in permanenza — Immediata discussione ed approvazione di detto progetto di legge — Protrazione dello squittinio segreto alla seduta della sera.*

La seduta è aperta alle ore due.

**IL PRESIDENTE** dà alcune notizie della guerra (1).

**MARCO**, segretario, legge il verbale della precedente tornata.

**MICHELINI**, segretario, dà lettura del sunto di alcune petizioni, così concepito:

1070. Il maggiore Temistocle Fanti, attualmente al deposito del corpo dei Lombardi a Cherasco, domanda d'essere sottoposto a regolare giudizio, per essere così assolto dalle colpe che gli si appongono, e recarsi alla pugna.

1070 bis. Lupo Michele Francesco, di Sciolze, militare della vecchia guardia imperiale, richiama l'attenzione della Camera sulla sua petizione n° 526 (2). *(Archivi)*

1071. Denegri chiede che la Camera promuova un'inchiesta sull'elezione del collegio di Pont (3). *(Archivi)*

**ROCCA**. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione di cui fu data lettura.

Si tratta di un militare, il quale chiede di poter difendere la cosa più sacra di questo mondo, l'onore; si tratta di un militare, il quale chiede nient'altro fuorchè di poter recarsi a combattere in questi supremi momenti il nostro nemico.

(1) Nè con la scorta del verbale ufficiale, nè malgrado altre ricerche che abbiamo fatte, ci fu dato conoscere quali fossero le notizie partecipate.

(2) Si provvide nella tornata 8 dicembre 1848.

(3) Non occorre più provvedere per essersi proceduto a nuova elezione. *(Archivi)*

Mi pare che queste ragioni sieno più che bastevoli, perchè si dichiarì d'urgenza la petizione testè accennata.

**IL PRESIDENTE.** Prima metto ai voti il processo verbale. (È approvato.)

Ora metto ai voti la proposta del deputato Rocca, perchè si dichiarì d'urgenza la petizione poc'anzi letta alla Camera.

(È dichiarata d'urgenza.)

Il deputato Merlo chiede un congedo di tre giorni per cagione di malattia.

(È accordato.)

**RETA.** Domando la parola.

### PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO RETA PER LA MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

**IL PRESIDENTE.** La parola è al deputato Reta.

**RETA.** Siccome la chiamata dei militi volontari io la credo insufficiente agli stringenti bisogni del giorno, compilai un progetto all'uopo, di cui darò lettura alla Camera, pregandola caldamente a sanzionarlo senza dilazione, portandovi, ben inteso, quelle modificazioni che stimerà opportune.

« Art. 1. Sono mobilitati e posti a disposizione del Governo tutti i militi iscritti ai ruoli della guardia nazionale dai venti sino ai trentacinque anni.

« Art. 2. I militi contemplati nell'art. 1, che senza esserne ritenuti da legittima causa non si saranno presentati entro il termine di 24 ore dalla promulgazione della presente legge a farsi inscrivere all'albo pretorio delle loro città e comuni sui ruoli aperti per la mobilitazione, soggiaceranno alla multa da L. 100 a 500 ed al carcere estensivo da due a sei mesi.

« Art. 3. I militi d'ogni grado, avendo a loro carico il vitto ed il vestiario, percepiranno L. 4 e 50 al giorno durante il tempo in cui presteranno il servizio imposto dalla presente legge.

« Art. 4. È aperto un primo credito di quattro milioni sul bilancio passivo del ministro dell'interno nel corrente 1849 per la pronta esecuzione di queste misure. »

*Voci.* Deve passare per gli uffici.

**IL PRESIDENTE.** Questa sua proposta deve fare il corso come le altre leggi.

**RETA.** Io proponeva una misura della massima urgenza. Abbiamo i nemici alle porte, quindi si devono prendere misure energiche.

**CAGNARDI.** Io accetterei con tutto l'animo il mezzo che ci viene proposto, ma mi sembra che il potere esecutivo abbia sufficiente latitudine nella legge che riguarda la guardia nazionale.

**BROFFERIO.** Diceva il signor presidente che si ode il cannone sulla Sesia e sul Po, e che arde in questo momento la battaglia fra i due eserciti. E come mai in aspettativa di supremi avvenimenti possiamo noi star discutendo del modo di portar soccorso all'esercito con tutte le forme regolamentari che richiedono tanto agio e tanto tempo?... (*Applausi*) Col barbaro alle porte noi ci perderemo in vani scrupoli di statuti e di regolamenti?

Quando si discuteva negli scorsi giorni una legge di sicurezza che sospendeva la libertà dei cittadini, allora si diceva che, versando la patria in pericolo, non dovevasi aver riguardo a statuti ed a regolamenti; ed ora che si tratta di correre contro lo straniero, ora si vorrebbe sofisticare con infelici sottigliezze che impedirebbero lo slancio nazionale e ci aprirebbero la via della battaglia quando i nostri destini già fossero decisi? (*Applausi*)

Concittadini! in nome della patria, in nome dell'onore, in nome della libertà, io vi scongiuro a dichiararvi in permanenza sin che questa proposta del nostro collega sia discussa ed approvata. Bando alle forme, alle regole, alle legalità. Si manchi allo Statuto, ma si salvi l'Italia. (*Applausi prolungati*)

**MOIA.** Io prego la Camera a riflettere che appunto nei gravi momenti si ha bisogno di calma e di sangue freddo, e che non è con figure rettoriche che si salva la patria. (*Rumori*)

**BROFFERIO.** Questa è un'ingiuria personale.

**MOIA.** Prego il signor avvocato Brofferio di credere che la mia proposizione era generale, che non rifletteva alcuno personalmente. La Camera ha già dimostrato in altre occasioni che non voleva confondere la divisione dei poteri stabilita dallo Statuto, nè usurpare il potere esecutivo. Io credo che appunto in questi momenti si deve lasciare al ministro l'iniziativa di tutte le misure che riguardano la guerra; egli sa che questa guerra si combatte, egli sa con quali forze si combatte; sa quali sono le risorse del paese, con quali mezzi il paese possa correre in aiuto dell'esercito, ed egli certamente non ha trascurato di prendere le opportune determinazioni. Se egli avesse creduto che questa misura fosse necessaria, fosse urgente, fosse utile, l'avrebbe proposta. Per fare la guerra ci vogliono uomini e denari; abbiamo all'ordine del giorno una

legge diretta appunto a procurare danaro allo Stato. Io credo che sia della massima urgenza di votare questa legge, brevissima d'altronde, e che può votarsi in un quarto d'ora.

La legge che ora si propone, di mobilitare immediatamente la guardia nazionale, è sicuramente ottima in se stessa, e potrebbe rinfrancare non solo l'esercito, ma far inoltre vedere all'Europa che la guerra che noi combattiamo è una guerra di nazione, e che abbiamo fatto tutti unanimi il giuramento di Annibale contro i nostri nemici.

Ma io dico che bisogna procedere con calma e con ordine; quei signori deputati che credono possano essere utili le misure proposte, mi pare che potrebbero sottometerle previamente al Ministero, e dimandargli il suo parere. (*Rumori*)

**SIOTTO-PINTOR.** Non fa niente affatto bisogno di ciò, perchè la Camera può proporle da se stessa.

**MOIA.** Io non voglio spogliare la Camera del diritto d'iniziativa; non dico che si debba, dico che si potrebbe; parlo di convenienza e non di dovere.

(*Tra i signori Moia e Reta Costantino si scambiano alcune parole che non vengono intese.*)

**IL PRESIDENTE.** Prego i deputati che vogliono parlare a domandar la parola preventivamente, onde la discussione riesca regolare.

**MOIA.** Considerando inoltre che nessuno dei ministri si trova presentemente al suo posto, perchè saranno appunto occupati degli affari della guerra, e siccome la legge di finanza è molto breve, io pregherei la Camera ad occuparsene subito, salvo poi ad occuparsi immediatamente dopo della proposta del signor Costantino Reta, che io sarei anche disposto a favorire, qualora sia effettuabile.

**IL PRESIDENTE.** Ho mandato a chiamare i ministri, che saranno qui a momenti.

**MOIA.** Io prego il presidente a porre ai voti l'ordine del giorno, vale a dire la discussione della legge di finanza.

**BOTTA.** Domando la parola.

Io appoggio vivamente la proposta del deputato Reta, sostenuta dall'onorevole Brofferio con ben altro che con frasi rettoriche; ma, appoggiandola, debbo anche attestare che mi reca somma meraviglia l'ordine del giorno della seduta di quest'oggi; in esso trovasi la discussione sulla legge dell'unione di Mentone e Roccabruna.

Il Tedesco calpesta il nostro suolo, pone in dubbio la nostra stessa esistenza, e noi cerchiamo di discutere un progetto di legge per unire al nostro paese un piccolo distretto.

In queste supreme circostanze io credo che la Camera non dovrebbe occuparsi che della guerra e dei mezzi per cacciare il barbaro dal nostro paese. Già da più giorni il Ministero presentava alla Camera due progetti di legge, l'uno tendente a provvedere a che le diserzioni che potessero avvenire nell'esercito non compromettano la causa dell'indipendenza italiana; l'altro, riguardante un'appendice al Codice penale militare. Gli uffici se ne sono occupati dietro l'urgenza manifestata dal Ministero ed appoggiata dal generale in capo dell'esercito; io non so perchè le Commissioni non abbiano ancora riferito su questi progetti. Io proporrei alla Camera di discutere la legge di finanza, la quale certamente è necessaria come le altre, e poi di venire anche, se il bisogno lo porta, per acclamazione a votare le leggi presentate dal Ministero. Che se qualcheduno, troppo tenero del regolamento, opponesse che non si può votare per acclamazione, io dimanderei alla Camera se in questi tempi di suprema necessità noi dobbiamo tollerare le pastoie d'una legalità che c'impedisce di provvedere ai bisogni della patria.

**SIOTTO-PINTOR.** Si addormenti pure il deputato Moia

in braccio al Ministero, e dorma, se vuole, profondi sonni e tranquilli, ma non pretenda che gli altri s'addormentino al par di lui. Mentre quasi tutti sono palpitanti sui destini della nazione, mentre la patria versa in pericoli estremi, mentre il nemico si trova a poche ore di distanza, mentre poco manca che si oda il cannone anche dal recinto di quest'assemblea, mentre insomma ci stringe la più dura necessità, si vorrebbe impedire il corso d'una provvida legge colla miserabile forza di un regolamento che non riguarda casi cotanto imperiosi! Pochi giorni or sono, per la suprema legge della necessità, non ci arrestammo alla lettera dello Statuto, e ci arresteremo alla lettura di un semplice regolamento in oggi che la necessità si è resa maggiore? La Camera si mostrerebbe bambina, materiale, incoerente. Non ha molto, gridai pur io contro le leggi improvvisate; ma quello che è vizio per sistema, è virtù nelle supreme contingenze; e biasimevole si rende anche la perdita di un sol momento, quando da un momento può dipendere la vita o la morte. Aspettate, se vi piace, che la legge passi con tutte le formalità, e forse non la farete finita che quando sarà inutile il provvedere. Armi, armi ci vogliono, o signori, e chi troppo indugia a prenderle corre pericolo di trovarsi inabilitato alla difesa. Stiamo qui fino a quando non sia discussa e votata questa legge. Lo esige il nostro onore e la nostra coscienza, lo esige la salvezza della nazione che in noi confida.

**MOIA.** Io prego il deputato Siotto-Pintor a voler osservare che io non voglio addormentare nessuno. Io ho aderito alla proposta Reta; ma, proponendo che preceda la discussione di finanze, ho voluto dire alla Camera che abbiamo bisogno e di uomini e di danaro, e che in questo momento il bisogno principale si è il danaro.

Io mi sono già spiegato abbastanza. Parmi che la Camera dovrebbe votare questa legge che è all'ordine del giorno, e credo che non sia ora il momento di fermarsi sopra inutili parole.

**BALBO.** Io mi alzo per appoggiare l'ordine del giorno proposto dal deputato Moia sulla legge di finanze, ed a questo riguardo osserverò che uno dei più grandi capitani che mai siano esistiti diceva: per la guerra è essenziale una cosa principalmente, danaro, e poi danaro, e poi danaro.

Abbiamo due leggi di finanze; abbiamo la proposizione del deputato Ceppi; abbiamo in conseguenza tre proposizioni di finanze da esaminare.

Mi sembra, come già dissi, che la quistione di danaro sia la più importante per la guerra, e la quistione del danaro è appunto quella nella quale la Camera può di più influire.

La proposizione del deputato Reta avrebbe forse un inconveniente, e si vedrà dall'esame della proposizione medesima, di disorganizzare forse la guardia nazionale; io non insisto sopra questa osservazione, ma insisto affinché facciasi prima di tutto quello a cui la Camera è principalmente chiamata, di trovar modo cioè di procurare il danaro al potere esecutivo.

**ROSSETTI.** Io ho pochissime parole a dire. In questi tempi straordinari noi dobbiamo occuparci anzi tutto d'armi e non di danaro. Non dico che le misure finanziarie siano fuori di luogo. Dio me ne guardi. Soltanto avrei desiderato che a ciò si fosse pensato qualche tempo fa.

Adesso il cannone tuona a poche miglia da noi, e le armi, il ripeto, denno essere il primo nostro pensiero. Nè s'opponga che la legge proposta dall'onorevole signor deputato Reta non sia all'ordine del giorno. Signori, in nome della nazione vi scongiuro in questi ardenti congiunture di non troppo atternervi alla legalità, altrimenti si potrà dire di noi che abbiamo salvata la legalità, ma perduta la patria. Nel momento in cui

siamo, il nostro ordine del giorno lo dobbiamo desumere non già da considerazioni meticolosamente regolamentari, ma dagli avvenimenti che si precipitano d'ora in ora, di giorno in giorno.

Per queste considerazioni appoggierei la proposta dell'onorevole deputato Reta.

**PANSOYA.** Io pregherei il signor presidente a voler chiedere se l'ordine del giorno sia appoggiato.

**BATTAZZI,** ministro dell'interno. Mi spiace di non essermi trovato presente al principio della discussione; in conseguenza del che non ho potuto intendere nè i termini con cui era stata fatta la proposizione, nè le osservazioni che possono essersi svolte sia in un senso che nell'altro.

Però, da quanto intesi, parmi che la proposizione sia diretta ad attribuire al Governo la facoltà di mobilitare la guardia nazionale intiera, e così di rendere obbligatoria la chiamata che il Ministero aveva proclamata volontaria. Indubitabilmente, se si dovessero chiamare con obbligo tutti i militi ed inviarli ad un certo determinato luogo, onde provvedere alla difesa della patria, sarebbe necessaria una legge, poichè il Ministero non ha facoltà.

Egli poteva fare un appello all'entusiasmo de' cittadini, di quelli cioè che vogliono volontariamente accorrere alla difesa dello Stato; ma non si potrebbe certamente astringerli, quando una legge non gli attribuisca questo diritto. Per quanto poi riguarda l'opportunità della legge, io credo che forse ciò non è di assoluta necessità, in quanto che dal fatto risulta che molti si sono volontariamente portati ad iscriversi in questa città, ed io confido nell'entusiasmo delle popolazioni, anche nelle provincie, per avere fiducia che andranno volontariamente ad iscriversi; sicchè ve ne sarà un numero sufficiente, od almeno un numero tale che potrà essere atto alla resistenza. La quistione non vuol essere soltanto considerata dal lato del numero di coloro che si presenteranno, ma ancora dei mezzi che il Governo potrà avere per armare tutti questi militi che fossero chiamati sotto le armi. È bensì vero che al presente abbiamo una considerabile quantità di armi da distribuire, ma non si sa se ve ne sarà un numero sufficiente per poter fornire tutta intera la guardia nazionale.

Io con questo non intendo d'oppormi a che la legge sia presa in considerazione, non intendo nemmeno di fare osservazione alcuna a che si corra o non si corra la via del regolamento, in modo che prima si autorizzi la lettura della proposizione, e quindi si proceda alla discussione sopra la presa in considerazione. Unicamente mi limito ad osservare che, se la Camera intende che vi sia una chiamata obbligatoria, deve necessariamente fare una legge che per il momento io credo possa ancora sospendersi, attendendo l'esito della chiamata, che spero risponderà alla giusta aspettazione del Governo e della nazione.

**BARGNANI.** Dio tenga lontano da noi il pensiero funesto e mendace che, in momenti così supremi, tutti i militi della guardia nazionale non sentano il debito di compiere l'estremo sacrificio, poichè qui non si tratta d'ingrandimento di territorio, bensì della conservazione delle nostre case, de' nostri campi, delle nostre famiglie. Il cannone tuona a poche ore dalle nostre mura, ed una sconfitta, che io credo lontana, ma che è pure nei destini possibili della guerra, potrebbe condurre in due giorni l'inimico alle porte della nostra città.

Sì, o signori, pensate, pensiamo alla minaccia che si racchiude nel tuono del cannone nemico!

Non ci cada dunque nell'animo anche il lontanissimo sospetto che tutti i soldati della guardia cittadina non siano disposti al sacrificio della loro vita; ma egli è ben naturale che,

quando una legge obbligherà tutti questi militi ad accorrere alla difesa della patria, il loro concorso sarà più ordinato, più pronto e più unanime.

Quanto poi alla mancanza delle armi, siccome i militi della guardia nazionale sono per la massima parte armati, così, quand'anche gli arsenali non siano provvisti d'una gran quantità d'armi, ne avranno però sempre a sufficienza per poterne fornire que' pochi che non sono ancora armati. Per questo io concorro nell'idea che in forza d'una legge essi vengano chiamati regolarmente sotto le armi, e sia loro indicato il luogo dove devono portarsi.

**RETA.** Volevo solamente far osservare al signor ministro che, essendomi recato al luogo dove vanno ad iscriversi questi militi, alle ore 11, il numero loro non ascendeva che a 19.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Dirò che ho parlato col sindaco di Torino dopo l'una pomeridiana, il quale mi disse che molti erano andati ad iscriversi. Sarà probabilmente nell'intervallo dalle 11 ore alle 2 pomeridiane. Mi assicurò inoltre che continuamente ve ne accorrevano, e che vedeva esservi in loro un vivo e vero entusiasmo. Questa è la relazione pochi momenti fa fattami dal sindaco di Torino.

**SIOTTO-PINTOR.** L'appello volontario può darsi benissimo la mano col volontario imprestito, che molto opportunamente ci proponeva il ministro delle finanze contemporaneamente al troncato armistizio! Così, mentre un ministro ci annunziava ricominciata la guerra, l'altro ci dichiarava implicitamente che mancavano i mezzi di farla. La storia non potrà giudicarne senza biasimo, ed io mi contenterò di dire per ora che ne' mali estremi ci vogliono estremi rimedi, e che non può dirsi estremo quando apre soltanto la via ad altro rimedio più possente. Adoperiamoci colla premura e coll'energia che risponde ai bisogni supremi; ed a chiunque creda di aver fatto tutto confidando nel Governo, io ricorderò che, se una cauta fiducia è principio di sicurezza, una smodata e cieca confidenza può condurre a precipizio e rovina.

**IL PRESIDENTE.** Alcuni deputati avendo chiesto di passare all'ordine del giorno, domanderò se tal proposta è appoggiata....

**VIOIRA.** Che, signori, una chiamata obbligatoria possa essere nelle attuali circostanze non solo opportuna, ma necessaria, il giudicò questa mane il senso unanime di tutta la città, o almeno della maggior parte dei cittadini. Se io avessi a seguire la mia particolare opinione, direi che, secondo l'art. 1 della legge della guardia nazionale, il Ministero avrebbe sufficiente facoltà per fare cotesta chiamata anche in senso obbligatorio, trattandosi di difendersi nel concentrico del territorio dello Stato.

Infatti l'art. 1 della legge predetta pare sia abbastanza ampio per attribuire al Ministero questa facoltà; certo il Ministero non deve sofisticare nel credersi autorizzato o non autorizzato, come credo non sofisticerà; le espressioni della legge, lo ripeto, sono molto larghe; eccole:

« La milizia comunale è istituita per difendere la monarchia ed i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere, » ecc.

Quivi l'articolo è generale, e parla delle attribuzioni non tanto dei corpi distaccati che costituiscono la guardia mobile, quanto di tutta la guardia nazionale senza distinzione, e dice essere ufficio della guardia nazionale il secondare l'esercito nella difesa delle nostre frontiere.

Dal riferito testo della legge deduco che competono già al

Governo i poteri necessari per fare quella chiamata, ad emanare la quale vorrebbe necessaria una nuova legge del Parlamento.

Però questo non è che un particolare mio avviso, e diffido abbastanza della mia opinione per non oppormi alla sanzione d'un'apposita legge.

Ad escludere ad ogni modo la chiamata obbligatoria, s'osservò che poteva bastare l'invito volontario fatto ai cittadini; si suppose che a quest'ora vi sia un sufficiente numero d'inscritti. Che basti l'invito volontario, è quello ch'io assolutamente non posso ammettere; il numero degli iscritti a quest'ora non è tale che possa acquetare i nostri timori; si tratta di cosa che basta aver cuore per sentirne l'importanza, e, lo ripeto, gli arruolamenti volontari a quest'ora sono ben lungi dall'inspirare una qualunque fiducia che questo sistema possa bastare. Si disse in senso contrario che, qualora si fosse fatto un appello obbligatorio a tutta la guardia nazionale, avrebbero potuto mancare i fucili; ma, signori, io dico a voi: cominciate a trovare un metodo che v'assicuri gli uomini per armarli di questi fucili, e non preoccupatevi del timore che manchino le armi. Se non vi saranno armi per tutti i chiamati, una parte rimarrà a casa sua. Ma quello che bisogna assolutamente evitare si è che ai fucili manchino gli uomini per impugnarli a difesa del paese.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** L'onorevole preopinante, per provare che il Governo possa avere facoltà d'obbligare egli stesso la milizia comunale a portarsi in certi determinati siti, e per indurre che possa essere una sofisticheria per parte del Ministero se non ha fatto uso di questa facoltà, invocava l'art. 1, dov'è indicato qual è il fine della milizia comunale, cioè: « di conservare la monarchia, la tranquillità pubblica, e secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere; » ma egli non ha posto attenzione all'articolo 124 della legge sulla milizia comunale, il quale articolo non solo non attribuisce questa facoltà, ma espressamente la toglie, poichè ivi si dice che: « i corpi distaccati non potranno essere tratti dalla milizia comunale se non in virtù d'una legge speciale, o, vacando le Camere, per decreto nostro, che dovrà convertirsi in legge alla prima Sessione. »

Or dunque, quando si tratta di distaccare corpi, o sono le Camere aperte, e forza è che prima di tutto emani una legge sanzionata dal Parlamento che autorizzi il distaccamento di questi corpi; o le Camere non sono aperte, ed allora è necessario un decreto reale. Ma siccome ora le Camere sono aperte, egli è manifesto che il Ministero manca d'autorità per procedere all'organizzazione di questi corpi distaccati; anzi vi è un espresso divieto di organizzare questi distaccamenti.

Dunque non è perchè non si volesse fare uso d'una facoltà che si avesse, o perchè si rimanesse nell'incertezza su questo punto, ma precisamente perchè è la legge che lo vincola che il Ministero dovette attenersi ad una semplice chiamata volontaria, ad un semplice appello al patriottismo dei cittadini.

Per quanto poi riguarda le altre osservazioni che furono fatte dall'onorevole preopinante, io dirò che quando vi sia una legge che obblighi è probabile che vi sarà un numero maggiore di militi che si porteranno al luogo destinato; ma non è men vero che intanto, e massime nella strettezza del tempo che non permetteva che così presto potesse essere fatta e sanzionata una legge, era conveniente sperimentare la chiamata volontaria; e appunto perchè vi è questa grande necessità, come avvertiva l'onorevole preopinante, ci è ragione maggiore di confidare che i militi risponderanno all'appello.

D'altronde la chiamata volontaria, per questo solo ch'è vo-

lontaria, produrrà il salutare effetto d'accrescere la forza morale della popolazione; quando si sappia che i militi concorrono volontariamente, l'impressione non potrà che essere vivissima sul nostro nemico. Invece, quando vi fosse una chiamata obbligatoria, e che a questa non tutti rispondessero, ben vede la Camera che sarebbe peggio pel Governo e pel paese.

Con questo io non intendo d'oppormi ad una legge che obblighi i militi della guardia nazionale al servizio dei corpi distaccati, ma voglio unicamente far conoscere che non solo non ha colpa il Ministero d'essersi servito del solo mezzo che era in suo potere, ma che questo mezzo può raggiungere egualmente, e forse anche meglio, il fine di quanto possa farlo la chiamata obbligatoria.

**IOSTI.** Io non dubito che la chiamata volontaria riunisca sotto le armi molti militi della guardia nazionale, giacchè conto molto sul loro patriottismo. Io non dubito neppure che il Ministero, il quale ha sinora così ben corrisposto ai bisogni della patria, vorrà pur servirsi della legge che è già stata sanzionata per mobilitare una parte della guardia nazionale. Ma io prego i signori ministri a non dimenticare che in queste supreme contingenze i distaccamenti della milizia comunale presterebbero il servizio ordinario, giacchè, a termini dell'art. 112 della legge sulla guardia nazionale, la milizia nazionale deve fornire distaccamenti allorchando si tratta di recare soccorso ai comuni, alle provincie minacciate da sommosse o sedizioni, o da invasioni di ladri o masnadieri ed altri malfattori. Io credo che, a termini di quest'articolo, il potere esecutivo abbia il diritto di provvedere per via di distaccamenti ai bisogni della patria, e lo invito a farlo.

**BATTAZZI, ministro dell'interno.** Quanto a questa facoltà il Governo ne ha fatto uso, perchè diede a tutti i sindaci gli ordini relativi.

**IL PRESIDENTE.** Il signor deputato Reta ha fatto una proposta; il deputato Moia ha presentato delle difficoltà, e propone si dovesse passare all'ordine del giorno.

Domanderò se l'ordine del giorno del deputato Moia è appoggiato.

(È appoggiato.)

**BROFFERIO.** Domando la parola contro l'ordine del giorno.

**IL PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BROFFERIO.** Fra il Ministero e noi non parmi che vi sia vera dissidenza. Se v'ha contrasto non è sul fatto, è semplicemente sul tempo. (*Bene!*) Noi diam lode al Ministero d'aver fatto un appello alla guardia nazionale, e crediamo che al desiderio della patria corrisponderà lo zelo dei cittadini. Sappiamo che il nostro esercito valorosamente combatte; ma mentre i momenti sono così fatali dobbiam noi temporeggiare?... Supponiamo (e spero fallace la supposizione) che il numero dei volontari militi fallisse al creder nostro; e che faremo allora? Allora si dovrà fare una legge per una leva forzata; questa legge dovrebbe essere proposta, esaminata, discussa con molti intervalli; poi la esaminerebbe e la discuterebbe il Senato, e per ultimo spetterebbe al Ministero di mandarla ad esecuzione. Ma il cannone che tuona sul Po e sulla Sesia aspetterà egli i nostri esami e le discussioni nostre?... (*Approvazione.*)

Non si aspetti dunque; e mentre il Ministero fa esperimento della buona volontà dei cittadini, il Parlamento decreti una leva obbligata. Non sarà essa necessaria? Tanto meglio. Ma ove il fosse, la legge sarà pronta e la patria non dovrà aspettare lenti e inutili soccorsi. (*Applausi.*)

**ROSELLINI.** Io non mi oppongo alla presa in considerazione e alla discussione immediata del progetto di legge del

deputato Reta; chiederei però che dall'ordine del giorno di quest'oggi non venissero escluse le due leggi di finanza; veggio che nella proposta del deputato Reta si parla di aprire un credito di quattro milioni al Ministero; di questi milioni non si può fare a meno se si vuole che la legge abbia il suo effetto; convien dunque provvedere al modo di trovarli; così le leggi di finanza presentano un interesse non minore delle altre che si trovano all'ordine del giorno, e credo che la Camera non debba passare alla discussione della proposta Reta se prima non avrà preso una determinazione in proposito delle finanze.

**MOIA.** Il deputato Rosellini ha già sviluppato i principali motivi che m'avevano mosso a chieder la parola. Io, proponendo l'ordine del giorno, ho detto che non mi opponeva in massima alla proposta del deputato Reta, ma mi opponeva solamente per una questione d'ordine; ora osserverò alla Camera che, se avesse adottato subito allora l'ordine del giorno, questa legge sarebbe già votata, e non avremmo perduto un'ora inutilmente.

**IL PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno come è stato proposto dal deputato Moia.

(Non è approvato.)

Continua adunque la discussione sulla proposta del deputato Reta.

**UN DEPUTATO.** Voleva pregare il presidente a mettere ai voti che la Camera debba dichiararsi in permanenza finchè non sia votata questa legge.

*Voci.* Sì! sì!

*Una voce.* Anche la legge di finanze.

*Molte voci.* Sì! sì!

(La Camera si dichiara in permanenza finchè sia votata la legge proposta dall'onorevole deputato Reta e quella di finanze.)

**IL PRESIDENTE.** Do lettura della proposta del deputato Reta. (*Vedi sopra*)

È aperta la discussione generale.

**BALBO.** Mi pare che non si è fatta la distinzione tra i militi di riserva e gli ordinari.

**QUAGLIA.** Si è fatta; poichè dicendo soltanto dai 20 ai 35 anni comprende tutti i militi mobilitati, e gli altri sino a 35 anni. Mi pare però che veramente noi non possiamo in coscienza decidere così all'improvviso su questa proposta, senza vedere prima se sia effettuabile in pratica.

In pratica si richiede organizzazione, si richiedono mezzi di sussistenza, armi sufficienti, capi od istruttori, e gerarchia di gradi; epperò mi pare che non sia opportuno il votare su due piedi questa proposta, senza prima vederla scritta e studiare se sia veramente attuabile in modo confacente al suo scopo.

Capisco benissimo, in questi imminenti bisogni l'urgenza è massima. Havvi, io riconosco, la necessità di non servirsi unicamente degli uomini compresi nella guardia mobilitata, ma anche di comprendervene un maggior numero; dico solo che nell'applicazione di questa proposta dobbiamo considerare se possano assicurarsi un'organizzazione militare ed i mezzi di agire; e ripeto che non si deve decidere senza ben ponderare: unico mezzo di far presto e bene.

**BONELLI.** Domando la parola.

**IL PRESIDENTE.** Ora la parola è al ministro di grazia e giustizia.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** Sembrami che nel progetto del proponente non vi sia l'intenzione di imporre l'obbligo al Governo di mandare senza indugio contro al nemico tutti gli uomini di cui fa cenno, ma piuttosto che la sua

proposta tenda a far sì che venga data al Governo la facoltà di servirsi di quegli uomini a seconda di quanto crederà opportuno, ed è in questo senso che il Ministero non si è opposto alla presa in considerazione della proposta medesima, poichè, se si volessero spedire immediatamente tutti questi cittadini contro il nemico, probabilmente il Ministero si sarebbe opposto.

Quindi, secondo la proposta del deputato Reta, secondo il suo spirito, secondo le spiegazioni che egli ha addotte, pare che non vi sarebbe luogo alle obiezioni che furono fatte dall'ultimo preopinante.

**BONELLI.** Il ministro di grazia e giustizia ha fatte in parte le osservazioni che io volevo fare.

Qui non si tratta di vedere se e come i dettagli di questa organizzazione debbano e possano effettuarsi onde sia conservata quella regolarità che si richiede; si tratta solo di prendere una deliberazione che tolga il vincolo da cui si crede il Ministero impedito per procedere a questa mobilitazione; si tratta di autorizzare il Ministero a dare tutte le provvidenze necessarie per detta mobilitazione; ai dettagli secondari, per quanto può essere necessario ad attuare in fatto a seconda dei bisogni della mobilitazione, dovrà pensare il Ministero.

**QUAGLIA.** In questo senso credo che si possano comporre le dissidenze.

Bisogna che questa legge autorizzi il Ministero non solo a servirsi della mobilitazione, ma, stante le supreme premure del momento, possa anche servirsi della guardia sedentaria. In ciò deve consistere la legge; il resto deve spettare al potere esecutivo.

**RETA.** Io dichiaro che il senso della mia proposta è realmente nei termini accennati dal ministro di grazia e giustizia.

**IL PRESIDENTE.** Se nessuno domanda più la parola sulla discussione generale, leggo l'art. 1°.

*Voci.* Sì! sì!

**IL PRESIDENTE** legge l'art. 1°. (*Vedi sopra*)

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Ma allora si porta la mobilitazione per legge, ed il Governo non ha più che ad eseguire. Bisognerebbe esprimere in un altro modo l'articolo.

Io direi: *È fatta facoltà, ecc.*

*Voci.* Sì! sì! *È fatta facoltà...*

**RETA.** Accetto ben volentieri l'emendamento del signor ministro.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Mi pare che dire sino ai 35 anni sia un po' troppo, perchè allora non si lascierebbe più guardia nella città pel suo servizio interno.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Credo che si potrebbe cominciare dagli anni 18, perchè, siccome l'art. 9 della legge 4 marzo 1848 contempla l'aggregazione alla milizia nazionale anche dei giovani dell'età dai 18 ai 21 anni, e siccome in questi tempi il bollor giovanile certamente non vuol essere compresso, così quei giovani già iscritti, a ragione si terrebbero offesi se non venissero anch'essi chiamati a far parte della guardia mobilitata. (*Bene!*)

**RANCO.** Sarebbe meglio che si dicesse dai 18 ai 40 anni.  
*Voci.* No! no! 35! 35!

**IL PRESIDENTE.** Per la regolarità della discussione, vedrò se è appoggiato l'articolo come lo proporrebbe il deputato Ranco, talchè si sostituisse ai 35 i 40 anni.

(*È appoggiato.*)

Vi sarebbe una difficoltà riguardo ai 18 anni, perchè i giovani di 18 anni non hanno l'obbligo d'isciversi.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Altro è che non avessero l'obbligo, altro è che non avessero la facoltà. Dai 18 anni appunto comincia la facoltà di servire, e l'iscrizione obbligatoria comincia dai 21.

**IL PRESIDENTE.** S'intende dunque che quei che non sono iscritti non sono obbligati.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Il progetto del deputato Reta dice quelli che già sono iscritti.

**IL PRESIDENTE.** Chi è di sentimento di adottare l'emendamento Ranco, sorga.

(*Non è adottato.*)

Metto ai voti l'articolo:

« È fatta facoltà al Governo di mobilitare tutti i militi iscritti ai ruoli della guardia nazionale dai 18 ai 35 anni. »

Chi è di sentimento di adottare questo articolo, voglia sorgere.

(*È adottato.*) (*Applausi dalle gallerie.*)

La Camera non ha bisogno dell'approvazione delle gallerie; delibera come stima; ed il primo che darà segno d'approvazione o disapprovazione sarà mandato via.

La discussione è sull'art. 2.

**SIOTTO-PINTOR.** Chiedo la parola.

**BUFFA, ministro d'agricoltura e commercio.** Dopo l'articolo 1° bisognerebbe aggiungere un'alinea per dichiarare esenti tutti coloro che hanno cause di esenzione dalla leva militare.

**LIONE.** Chiederei che a queste pene ne fossero surrogate altre più confacenti al mancamento. È principio già da antichissimo tempo adottato, già proclamato da Cicerone, che le pene debbono essere corrispondenti alla colpa. Io crederei che queste multe, questo carcere non siano le pene più adatte ai mancamenti di cui si tratta: qui si tratta di onore, di un appello al patriottismo, di un dovere sublime di rispondere alla chiamata della patria con supremi sacrifici. Io proporrei adunque che a queste pene venissero surrogate altre più confacenti, e sarebbero, che i nomi di coloro che non rispondono alla chiamata della patria venissero, a nota d'infamia, iscritti nei pubblici fogli; proporrei in seguito che venissero privati per un tempo più o men lungo dei diritti politici, per esempio da 2 a 5 anni. Mi pare che queste pene siano più confacenti al mancamento, e che si debbano per conseguenza surrogare alle altre. (*Rumori*)

Io propongo semplicemente questa cosa come un principio, lascio poi alla Camera il farne quell'applicazione che sarà più analoga alle circostanze.

**IL PRESIDENTE.** Prego il deputato Lione a formulare il suo emendamento.

**RETA.** Io dichiaro di aderire all'emendamento del deputato Lione.

**DEMARCHI.** Siccome questo art. 2 non provvede alle eccezioni di cui parlava testè il ministro Buffa, io domando che la Camera si occupi prima dell'emendamento proposto dal ministro.

**IL PRESIDENTE.** Il ministro proponeva che si aggiungesse un primo alinea tendente a fissare le cause di esenzione legittima così concepito:

« Si determineranno con decreto reale le cause di legittima esenzione e l'ordine della mobilitazione delle varie classi. »

Metto ai voti quest'aggiunta, che forma il secondo paragrafo dell'art. 1°.

**DEMARCHI.** Io proporrei che si sospendesse quell'alinea, e quindi dopo si aggiungesse un altro articolo che dicesse: *il Governo provvederà con decreti reali.*

In questa maniera rimarrebbe provvisto senza ripetere queste disposizioni.

**RATTAZZI**, *ministro dell'interno*. Non basterebbe, perchè bisognerebbe che il Governo fosse investito anche della facoltà di determinare le cause di esenzione dalla mobilitazione; il Governo l'ha veramente l'autorità, anzi il dovere di provvedere all'esecuzione della legge, senza che ciò sia espresso; ma altro è che possa provvedere all'esenzione della legge, altro è che in via di eccezione possa anche stabilire il caso di esenzione.

Certamente, se non vi fosse stringente necessità di immediatamente provvedere, sarebbe assai meglio che la Camera si occupasse di determinare quali debbano essere le cause di esenzione e quale debba essere l'ordine della mobilitazione; ma per far questo certamente non basta una semplice mezz'ora, non basta il tempo della seduta, ma sarebbe necessario prima di ogni cosa che una Commissione s'incaricasse di far l'esame di ciò e proponesse quali debbano essere queste cause, quindi ogni cosa venisse dalla Camera discussa; oppure la Camera intende che la cosa sia presto risolta, ed in allora è forza che da questa passi al Ministero. (*Bene! bene!*)

**DEMARCHI**. Io sono d'accordo che si debba concedere al Ministero questa facoltà, ma vorrei che si autorizzasse pure il Governo a provvedere a tutto ciò che forma l'oggetto dell'articolo 5. E però proporrei che quest'aggiunta suggerita dal ministro fosse collocata dopo il secondo articolo, e venisse ampliata secondo che la necessità sarà per richiederla.

**BUFFA**, *ministro di agricoltura e commercio*. Mi pare nondimeno che sia necessario il parlare d'esenzione, perchè il primo articolo è concepito in termini così larghi, che invece di aumentare l'entusiasmo apporterebbe lo sgomento, e noi dobbiamo guardarci bene dal far leggi che, invece di aiutarla, precipitino la nostra causa; invece di renderla amata, la rendono odiosa.

**IL PRESIDENTE**. È stata proposta dal Ministero una speciale aggiunta dopo l'art. 2; io interrogo la Camera qual sia la sua intenzione a questo proposito.

**RATTAZZI**, *ministro dell'interno*. Riguardo all'ordine, non importa se sia prima, se sia dopo; interessa che ora non si passi alla discussione dell'emendamento proposto dall'onorevole Demarchi, che tende restringere. . . .

**DEMARCHI**. Io non voglio restringerla, voglio anzi ampliarla.

**IL PRESIDENTE**. Tratterebbesi adunque di non discutere per ora l'emendamento del deputato Demarchi.

Domanderò alla Camera qual sia la sua opinione sopra di ciò.

**SINEO**, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che si potrebbe evitare questa discussione, stantechè il Ministero non dissente che si differisca la discussione di quest'articolo addizionale.

**IL PRESIDENTE**. Ritorniamo dunque alla discussione dell'art. 2.

Il deputato Lione ha la parola per lo sviluppo della sua proposta.

*Varie voci*. L'ha già sviluppata!

**LIONE**. Io credo di non dover aggiungere che le pene debbono essere corrispondenti ai mancamenti. Non so quale pena si possa dare più analoga a questi mancamenti. Io quindi non ho che a ripetere, se non che l'iscrizione nel foglio ufficiale dei nomi dei contravventori, de' renitenti e la privazione per un dato tempo dei diritti politici, mi sembra la pena più conveniente.

**QUAGLIA**. Io sono d'avviso doversi sopprimere questo

articolo. Tutti i militi dai 20 ai 35 anni debbono già essere iscritti sui ruoli, di maniera che basta alle autorità di ordinar loro di presentarsi ad un tal giorno prefisso; allora soltanto dovrebbe cadere la penalità; ma applicarla, come si propone, al momento di farsi inscrivere, è impossibile, o quasi, giacchè in quel momento vi sarà confusione al capoluogo, e forse non sarà fattibile nelle città di ricevere tutte le iscrizioni; per conseguenza io credo che, senza esporre la popolazione a questo incomodo e i cittadini al pericolo d'incorrere in queste pene, basta che si dica:

« Quelli che non si presenteranno al giorno che sarà indicato dalle autorità incorreranno nelle pene prescritte dalla legge 4 marzo. »

I ruoli sono già scritti, credo, in ciascun comune; non è più necessario di comprendere questi nomi, i quali si hanno già realmente.

Io credo per ciò doversi ammettere quest'articolo.

**SANTAROSA**. Se si tratta di sopprimere l'articolo, io non ho più nulla ad aggiungere; ma per il caso che la Camera creda di doverlo mantenere, io mi oppongo all'emendamento del deputato Lione.

Io credo che la legge può e deve punire la negligenza e le trasgressioni, che sono peccati che s'incontrano anche negli uomini di buona volontà; ma l'apporre una pena e una nota d'infamia a chiunque in questo caso non corrisponde all'appello delle autorità per un obbligo portato da una legge, credo che sarebbe supporre negli uomini, nei nostri cittadini, che denno essere pronti a soccorrere la patria, un'intenzione per se stessa infamante, e noi non lo dobbiamo supporre in questo momento. Dobbiamo anzi lasciare a questa legge lo spirito almeno di quell'entusiasmo che il Ministero era sicuro di trovare ad un appello volontario; lasciamo almeno anche il merito dell'obbedienza a quelli che accorrono sotto le armi, quantunque in forza di una legge; io perciò voto contro questo emendamento, che porta una pena, una nota d'infamia che io non posso supporre che nessuno voglia meritare; che se taluno non obbedirà, sarà sufficiente la riprovazione dell'opinione pubblica.

**ROSELLINI**. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione; mi pare che tutti coloro i quali rifiutassero di rispondere al solenne invito della nazione in questi supremi momenti, darebbero già col loro rifiuto un assai manifesto indizio che sull'animo loro hanno poca forza quei sentimenti dai quali l'onorevole deputato Lione vorrebbe dedurre la sanzione penale della legge; una simil sanzione avrebbe perciò poca efficacia sull'anima di costoro; essi forse sarebbero più accessibili alle minacce della multa e del carcere che si trovano nella proposta del deputato Reta. In conseguenza io sarei di parere che si ristabilisse l'articolo della legge come si trova nel primitivo progetto.

**SIOTTO-PINTOR**. Potrei appoggiare la proposta dell'onorevole deputato Lione per una ragione di coerenza. Imperocchè, se la Camera deliberava che scolpiti in marmo perenne i nomi dei morenti nella battaglia si conservassero a perpetua gloria, coerenza vorrebbe che i nomi di coloro che si rifiutano al sacro appello della patria restassero a perpetua infamia. Senonchè un'altra considerazione mi distoglie dall'acconsentirvi. Gravissima pena è l'infamia, e per gli onesti più grave della stessa morte; chè troppo dura è la vita per chi deve vivere infamato. Or, mentre io veggio compresi nella legge anche i giovinetti d'anni diciotto, non parmi ben misurata quella pena contro di persone nelle quali non è ancora compiuto il vigore e il senno virile.

**LIONE**. Io proposi semplicemente questa cosa onde la Ca-

mera la prendesse in considerazione; non è che io la voglia sostenere in tutta la sua estensione, ma rispondo agli onorevoli preopinanti in riguardo all'onorevole deputato Santarosa, che se egli vuole limitare la cosa ad una semplice chiamata per legge, allora io dico non è più una legge, è un consiglio; bisogna che la legge abbia la sua sanzione.

Rispondo poi all'onorevole Rosellini che, se questa pena egli la crede insufficiente, io ne ho proposta un'altra che vi supplisce, la rinforza; vale a dire la privazione dei diritti politici.

Rispondo poi a tutti che si potrebbe adottare un temperamento, ed io recederei in parte dalla mia proposta, che io getto semplicemente a considerare alla Camera, che potrebbero conciliare l'una coll'altra cosa col togliere quella pena d'infamia, e dire semplicemente che i nomi verrebbero iscritti sui pubblici fogli; in seguito si aggiungerebbe l'altra pena non così severa nel valore della parola, vale a dire la privazione per un tempo più o meno lungo dei diritti politici.

**RAVINA.** Per tre ragioni io mi oppongo all'emendamento proposto dal deputato Lione: primieramente perchè la storia romana che egli citò è contro quello che disse; in secondo luogo, perchè il suo emendamento è contrario al principio generale di giurisprudenza criminale che stabilisce pene d'infamia; in terzo luogo, perchè verrebbe a violare il principio di giustizia distributiva applicando pene diverse al medesimo delitto.

Che la storia romana sia contraria, è cosa certa, perchè riguardo ai soldati che si ricusavano di prendere le armi in difesa della patria, si andava loro in casa, si pigliavano i pegni e si vendevano, la qual cosa veniva ad essere una vera multa pecuniaria; quando i pericoli erano maggiori, si creava un dittatore, e i soldati disubbidienti erano puniti eziandio colle verghe e colla scure. Vengo al secondo argomento e dico che tutti i giureconsulti, fondati sulla ragione e sull'esperienza, hanno insegnato che nelle pene d'infamia si deve procedere con molta discrezione e parsimonia, altrimenti queste pene cessano di essere efficaci. Invano il legislatore decreta l'infamia se la sanzione della legge non è confermata dall'opinione. Dico finalmente che si verrebbe a violare la giustizia distributiva, perchè se i soldati i quali ricusano di pigliar l'armi si dichiarano renitenti e disertori, se disertano le bandiere, a costoro quali pene si applicano? Forse la perdita dei diritti politici? No; ma ci sono per essi pene di prigione e all'uopo la morte quando abbandonano le bandiere innanzi al nemico.

Dico pertanto che la giustizia non permette che un medesimo delitto sia punito negli uni con pena più leggiera, negli altri con pena più grave; ciò sarebbe un odioso privilegio.

**BROFFERIO.** Appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Lione, e dico che in esso sono conservate tutte le norme filosofiche della giurisprudenza criminale.

Diceva il deputato Siotto che la pena d'infamia è la massima delle pene. Ma il fuggire dinanzi ai pericoli della patria che chiama i cittadini in campo è anche il massimo dei delitti.

Osserva il deputato Ravina che bisogna che le pene siano proporzionate, ed havvi veramente proporzione quando si stabilisce l'infamia per chi fugge innanzi al nemico. Si dice che non bisogna sciupare le gravi pene; lo dico anch'io; ma quando applicherete questa pena dell'infamia, se non l'applicate in queste contingenze?

Nè mi muove maggiormente la considerazione che non si decreta l'infamia pel soldato che abbandona la sua bandiera.

A ciò io rispondo che qui si fa un appello a tutti i cittadini nel numero dei quali vi sono principalmente tutti quelli i quali hanno avuto colta e gentile educazione, e sentono quant'altri mai, e più che altri, che cosa sia combattere per la patria, che cosa sia fuggire dinanzi al pericolo che sovrasta al comune paese.

Il soldato, per lo più, è un povero contadino che viene tolto all'aratro, e non ha potuto nè per gentilezza di costumi, nè per pubblica coltura, sentire tanto profondamente che sia combattere per la patria e per la libertà. Quindi la legge è giusta ingiungendogli una pena che egli possa moralmente comprendere, piuttosto che una pena che moralmente lo colpisca; ma quando si tratta di un cittadino che comprende, o almeno dee comprendere i suoi doveri, si vuole infliggere la pena del disonore, pena per lui peggio assai che la morte.

Insisto adunque perchè in questa circostanza si debba infliggere a chi fugge in questi supremi pericoli la pena dell'infamia; solamente vorrei che fosse temperata con questa clausola, cioè che ogni cittadino che avesse mancato all'appello potesse produrre giustificazioni, per mostrare che non fu colpa sua se non si trovò dove combattevano i prodi.

Insisto anch'io perchè sia tolta la pena pecuniaria e sostituita quella d'infamia, siccome la maggiore, perchè chi fugge innanzi al nemico commette il maggior dei delitti.

**SIOTTO-PINTOR.** Quando gravissimo è il delitto, gravissima dev'essere la pena, secondochè notava sulle mie parole l'onorevole amico Brofferio; ma, se mal non mi appongo, egli assume come certa cosa quella appunto ch'io rievocava in dubbio.

Non è il nudo fatto che costituisce il delitto, ma il proposito; egli è perciò che uno stesso fatto può essere talvolta delittuoso e tal'altra no, sia per la differenza delle persone, sia per la diversità delle circostanze. Poichè dunque il mio ragionamento poggiava sul diverso proposito che si presume nei minori, mi sembra che il preopinante non toccasse il vero punto della questione, se pure troverà egli modo di determinare i diversi gradi della minacciata infamia. Reputo poi assolutamente inutile l'aggiunta di non incorrersi da chi avesse giusti motivi di rifiutarsi, perchè non veggio il bisogno di dichiarare esenti da pena gl'incolpati.

**RAVINA.** Io non sono d'avviso che si debba accettare l'emendamento dell'onorevole deputato Brofferio.

Egli ha detto che la pena non deve essere uniforme tra i soldati e la guardia nazionale che si vuole mobilitare, per la ragione che i soldati sono contadini, e che qui si tratta d'uomini civili i quali sentono che cosa è onore e sentono che cosa è patria.

Ma, io domando, in questa chiamata, quale è il numero dei cittadini civili che si chiameranno? La proporzione certo non è di dieci a cento. Per le stesse ragioni allegate da lui si debbe rigettare quest'emendamento.

Di più egli dice che il massimo dei delitti vuole la massima pena; che la massima pena è l'infamia; dunque si vuol punire d'infamia la mancanza di questi militi? Il massimo delitto è il disertare; l'infamia, a suo dire, è più della morte, dunque non si dovrebbe applicare la pena della morte ai disertori, ma l'infamia, la qual disposizione non è contenuta generalmente nei Codici militari, nè tampoco nel nostro.

**BROFFERIO.** Rispondo al deputato Siotto che è massima generale del Codice penale militare che per tutti coloro che sono minori d'età diminuisca in loro favore la pena di uno o due gradi; per conseguenza, quando si dovesse applicare questa pena, non si potrebbe a meno di prendere in conside-



razione la maggiore o minore età secondo tutte le regole criminali.

Quanto all'osservazione del deputato Ravina, dissi che, quest'appello facendosi principalmente per cittadini, in essi è preeminente l'idea della libertà della patria e del servizio che si rende all'indipendenza italiana; ma, postochè egli fa osservare che vi sarebbero anche contadini sopra i quali non potrebbe tanto quest'idea, sarebbe facile il rimediare, lasciando le due pene, cioè quella pecuniaria e quella afflittiva, e nello stesso tempo quella dell'onore e dell'infamia.

**RAVINA.** Se si lasciano le due pene, io non mi oppongo più all'emendamento.

**LIONE.** La milizia nazionale è la milizia intelligente per eccellenza, perciò (non abusando dei momenti preziosi che coronano) risponderò all'onorevole deputato Ravina che la pena dell'infamia è conforme a tutti i principii.

**IL PRESIDENTE.** Darò lettura dell'emendamento per metterlo ai voti. (*Vedi sopra*)

Ce n'è un altro del deputato Brofferio.

**BROFFERIO.** Per combinare le idee di tutti i nostri colleghi, ed affinché si lascino amendue le pene, io proporrei che si dicesse:

« Ed inoltre, coloro che nel termine di 24 ore o di due giorni non obbediranno all'appello della patria, saranno considerati come cattivi cittadini, e il loro nome sarà fatto per cura del Governo pubblicamente manifesto. »

**IL PRESIDENTE.** Ridotto in questa maniera, non è che un'aggiunta da fare all'art. 2, mentre bisogna adottar prima l'articolo.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** Prima d'inoltrarci nella discussione intorno alle pene che si possono infliggere ai contravventori contro questa legge, mi pare che si potrebbe esaminare se non si potessero i cittadini eccitare all'adempimento di essa colle ricompense; allora quando si credesse di usare anche questo mezzo, si potrebbe forse camminare con pene meno dure.

Io avrei ideato una serie di ricompense che si potrebbero proporre, e che io sottopongo al giudizio della Camera.

« Sono dichiarati benemeriti della patria i militi della guardia nazionale e gli altri cittadini che risponderanno più solleciti all'appello per la guerra, o che daranno spontanei il loro nome e si porranno agli ordini del Governo. »

« I loro nomi saranno proclamati dai pergami e con la stampa. »

« Sarà conosciuta una medaglia in onore sì dei militi che degli altri cittadini i quali prenderanno parte alle fazioni militari e daranno prove di valore. »

« I militi della guardia nazionale e gli altri cittadini che, raccolti in squadriglie od in qualsiasi altra occasione di attacco o di difesa contro il nemico, si saranno distinti per senno o per coraggio, avranno diritto a tutte le altre ricompense che sono per legge assegnate ai membri dell'esercito. »

« I figli minori e le vedove dei militi e degli altri cittadini che cadranno in difesa della patria godranno parimente dei favori guarentiti alle famiglie dei militari. »

**VIORA.** Io faccio plauso alle generose parole dell'onorevole signor ministro, ma non posso a meno di osservare che il tempo stringe, che questa proposta porterebbe necessariamente una lunga discussione e ruberebbe alla Camera un tempo troppo prezioso.

Il Ministero sta per ottenere nell'articolo ultimo della legge l'autorizzazione di provvedere con decreti reali al compiuto esequimento della legge medesima; or bene, faccia egli in

modo d'intarsiare nei decreti reati quelle idee generose o quei provvedimenti ch'ei meglio crederà opportuni. (*Bene! Bravo!*)

**SIOTTO-PINTOR.** Appoggio la proposizione del ministro di grazia e giustizia per la seguente considerazione.

È tirannica ogni pena che non sia necessaria, e non può dirsi necessaria che quando torna inutile ogni altro mezzo. Abuserebbe, per mio avviso, il potere un legislatore che, potendo altrimenti arrivare al suo fine, preferisse il mezzo penale. Ove dunque possa raggiungere lo scopo coi consigli, colle esortazioni o colla promessa dei premii, non deve rivolgersi alle pene che debbono essere l'ultimo rimedio.

Veramente nel nostro caso non dovrebbe esservi bisogno nè di quelli, nè di queste, perocchè nè può darsi premio migliore della gloria di concorrere alla salvezza della patria, nè può temersi pena maggiore del rimorso e dell'onta che accompagna chiunque non risponda all'appello di essa. Ma giacchè dolorosa esperienza ne mostra che anche a grido si posente non si risponde come si dovrebbe, usiamo pure tutti i mezzi, ma non passiamo di salto alla pena. Mostreremo altrimenti sì profonda essere in noi la convinzione della renitenza a compiere il più sacro dei doveri da riputare inutile qualunque altro tentativo, ed è perciò ch'io ripeto non solamente più giusta, ma anche più dignitosa la proposta dell'onorevole ministro.

**BUFFA, ministro d'agricoltura e commercio.** Io credo che sia da riservarsi questa disposizione proposta dal mio collega il ministro di grazia e giustizia ad un'altra legge anzichè da inserirsi in questa.

E ciò non solo per le considerazioni testè messe in campo dal deputato Viora, ma anche per un'altra non meno grave. Questa proposta metterebbe una differenza tra i militi chiamati da questa legge ed i soldati dell'esercito.

Io in verità non ne veggio alcuna. Perchè i soldati si trovano all'esercito? Perchè fu chiamato quel numero di cittadini di cui abbisognava la patria. La patria chiede la vita e le sostanze di tutti i cittadini senza eccezione; ma a tempi e circostanze diverse. Se oggi la patria abbisogna di centomila dei suoi figli, ne chiama centomila; se domani abbisogna di un duecentomila, e tanti ne chiama. Quindi io riterrei questa proposta come offensiva per l'esercito, in quanto che metterebbe questa distinzione tra i soldati chiamati prima e quelli chiamati dopo, mentre il dover loro verso la patria è sempre lo stesso.

**BROFFERIO.** Appoggio gli articoli aggiunti dal ministro di grazia e giustizia, solo vorrei che essi fossero collocati gli ultimi, perchè la legge terminasse con un incoraggiamento e non con una minaccia.

Non penso come il deputato Viora che si debba lasciare al Ministero la facoltà di sancire questa ricompensa; giacchè la Camera ha iniziata questa legge, non vorrei solo che punisse, vorrei pure che si associasse a ricompensare.

Quanto alle osservazioni del signor ministro d'agricoltura, esse mi hanno fatto una profonda impressione, ma non mi hanno convinto.

Gloria immortale al soldato che difende la patria!.... Ma pure io veggio nella società divise le occupazioni dei cittadini: v'ha chi è magistrato, chi è amministratore, chi attende al traffico, chi alla guerra; il soldato che fa professione delle armi ha incarico di esercitarle per la difesa della terra natia, e quando combatte compie al suo sacro mandato.

Per contrario il magistrato, il commerciante, il giureconsulto, il medico che, lasciate le pacifiche consuetudini, corrono alle armi, non compiono ad un obbligo della loro pro-

fessione, ma si consacrano volontari alla patria e compiono il più grande dei sacrifici.

Quindi non credo che le aggiunte del ministro di giustizia possano essere male accette dall'esercito.

**BUFFA**, ministro d'agricoltura e commercio. Persisto nelle osservazioni fatte poc'anzi. Se il magistrato, il contadino, il negoziante, che per mezzo di questa legge sono chiamati sotto le armi, lasciano una professione diversa da quella che vanno ad abbracciare; lo stesso avviene degli altri militari: essi sono tolti da tutte le condizioni, da tutte le classi della società, e prendendo le armi non fanno altro che lasciare la loro professione per abbracciarne un'altra imposta dalla legge.

Osserverò ancora che quanto fu detto testè dal deputato Brofferio sarebbe giusto se con questa legge si chiamassero sotto le armi dei volontari, ma con essa noi non chiamiamo dei volontari, sibbene mobilizziamo forzatamente, obblighiamo a prendere le armi molti cittadini i quali si trovano nella condizione medesima in cui sono tutti gli altri soldati i quali non hanno prese le armi per ispontanea volontà, ma in forza di una legge che li obbligava.

Ora io domando quale differenza si debba fare fra il soldato chiamato colla legge della leva e l'altro soldato chiamato con questa che stiamo discutendo.

Pertanto insisto che anche nelle disposizioni che li riguardano non si faccia nessuna differenza. Se si vuole premiare quelli che sono chiamati con questa leva, si premiino pure tutti gli altri soldati, oppure lasciamo che gli uni e gli altri abbiano quel premio che per se stesso è maggiore di tutti, quello di avere servito come doveano la patria loro.

**SINEO**, ministro di grazia e giustizia. Io non ho inteso di fare nessuna differenza nelle ricompense che avranno luogo per i servigi resi sì dalla guardia nazionale, sì dai militari. Non si è potuto per la premura combinare la cosa cogli altri membri del Gabinetto. La sola differenza io la proporrei in questo, che la legge della leva ha bisogno di regolarità, e vi si impiega molto tempo, e noi abbiamo bisogno di fare prestissimo; quindi per ottenere maggiore celerità in questa operazione io proporrei un premio a quelli che partono i più solleciti; sicuramente il Governo non assumerebbe l'obbligo generale di accettare le offerte di quei cittadini che volessero impiegarsi alla guerra, perchè certe volte questa spontaneità troppo larga ed obbligatoria porterà seco gravi inconvenienti.

Stabilirassi un premio per coloro che più solleciti si presentano, siano o no iscritti nella milizia nazionale; nel rimanente poi i premi saranno comuni ed alla milizia ed alla guardia nazionale. È una differenza di forma anzichè di sostanza fra la legge sulle ricompense anteriormente votata, e l'ultimo fra gli articoli che io proponeva, perchè non avendo sotto gli occhi quella legge non poteva riprodurre qui esattamente la stessa formula. Il senso della mia proposta è di assicurare ai cittadini della guardia nazionale ed agli altri cittadini che prendono le armi gli stessi ed eguali vantaggi. Farei quindi una modificazione all'articolo ultimo così concepita: *I figli minori e le vedove dei militi e degli altri cittadini che cadranno combattendo godranno parimente dei favori quarentiti ai militari.*

**TECCHIO**, ministro dei lavori pubblici. Per combinare l'idea principale del ministro di grazia e giustizia colle osservazioni fatte da alcuni deputati, colla necessità della brevità della discussione e colla somiglianza all'esercito propugnata dal ministro Buffa, sarei di parere che la proposizione debba essere concepita in questi termini: *Sono applicati ai militi*

*mobilizzati, e rispettivamente alle loro famiglie, le ricompense e gli onori dalle leggi sancite a riguardo dell'esercito. (Bene! bene!)*

**IL PRESIDENTE**. Ora la questione sta nella parola *ricompense*: mi pare che vi siano anche nella parola *ricompense* i sussidi e gli onori.

Un ministro aveva fatto una proposta, ed un altro l'ha combattuta; ma un deputato ha proposto che si mettano avanti le pene.

Domanderò quindi alla Camera come debba ordinarsi la redazione in quanto alle pene. Quanto alle ricompense bisogna che sappia se queste si vogliono mettere avanti all'articolo delle pene o se si vogliono mettere dopo. Interrogo adunque la Camera se vuol dare la priorità all'articolo proposto dal deputato Tecchio o a quello proposto dal deputato Sineo.

(La Camera dà la priorità all'emendamento del deputato Tecchio.)

(Il presidente lo rilegge per porlo ai voti. — *Vedi sopra*)

*Voci*. Dopo la parola *ricompense* aggiungasi quella di *sussidi*.

**TECCHIO**, ministro dei lavori pubblici. Se non credono che nelle parole *le ricompense* si comprendano anche i *sussidi*, io non ho nessuna difficoltà che si aggiungano queste parole.

**SINEO**, ministro di grazia e giustizia. Si potrebbe fare un'aggiunta: alle parole *ai militi mobilizzati* si potrebbe aggiungere questo: *e tutti gli altri cittadini che prenderanno parte alle fazioni militari e alle loro famiglie rispettivamente.*

**DEMARCHI**. Siccome l'articolo 1 parla semplicemente dei militi della guardia nazionale e non degli altri cittadini, questi non si potrebbero comprendere nell'articolo 2.

**IL PRESIDENTE**. Domanderò al signor Sineo se questa proposta la fa come ministro o come deputato.

**SINEO**. Come deputato.

*Una voce*. La ritiri.

**IL PRESIDENTE**. Allora chi è di sentimento di appoggiare quest'aggiunta, sorga.

(È appoggiata.)

Inviterò adunque il signor Sineo a formularla.

**SINEO**, ministro di grazia e giustizia. Secondo la legge della guardia nazionale, della giustizia della quale non occorre ora far parola, perchè converrebbe internarsi in una lunga discussione, non fanno di diritto parte di essa guardia i minori di anni 18 e i maggiori di anni 55. Ora io domando se, per esempio, quando il nemico è vicino ad un villaggio, e sta per incendiarlo, un uomo non compreso nella guardia nazionale esce fuori, raccoglie i cittadini, e alla testa di essi fa qualche atto di valore che salva il paese, io domando se questo cittadino non abbia diritto alle stesse ricompense che sono accordate ai soldati; ecco lo scopo per cui io ho proposto quest'aggiunta.

**IL PRESIDENTE**. L'aggiunta è dunque: *ed agli altri cittadini che prenderanno parte a fazioni militari.*

(Il sotto-emendamento Sineo è adottato.)

Allora l'articolo sarà concepito in questa maniera:

« Sono applicati ai militi mobilizzati ed agli altri cittadini che prenderanno parte a fazioni militari, e rispettivamente alle loro famiglie, le ricompense, i sussidi e gli onori dalla legge sanciti a riguardo dell'esercito. »

(L'articolo è adottato.)

L'articolo 2 diventerebbe allora articolo 3; ne darò lettura. (*Vedi sopra*)

**BIANCHI.** Domando la parola riguardo a questo.

Io mi oppongo alla multa che si vuol mettere in danaro, perchè è ingiusta, giacchè ad un ricco non gliene importerebbe di pagare una multa di 100 o 500 franchi, ma ad un milite che non avesse fortuna sarebbe un sacrificio ingiustissimo, epperò io non sarei d'avviso (*Rumori*) di approvare queste pene siccome ingiuste, bastando il danaro per sottrarsi dal carcere.

**IL PRESIDENTE.** Sarebbe dunque la soppressione della parola *multe*; domando al deputato Reta se appoggia questa soppressione.

**RETA.** Qui si tratta di multa e di carcere.

**BIANCHI.** Allora ritiro la mia osservazione.

**DEMARCHI.** Dopo le osservazioni fatte dal generale Quaglia, io credo che questo articolo debba essere redatto diversamente; non si tratta più di andare ad iscriversi perchè sono già iscritti. Dall'altra parte non so che cosa ci abbia a fare l'albo pretorio.

**IL PRESIDENTE.** Io prego di farne la redazione affinché io la possa mettere ai voti.

**RETA.** S'intende che devono farsi inscrivere sui ruoli che saranno aperti per la mobilitazione.

*Voci.* I ruoli sono aperti.

**BROGLIO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io prego la Camera di riflettere che necessariamente questa legge, essendo d'una parte così grave e dall'altra improvvisata, ci porterà in lunghissime discussioni; io proporrei, dacchè la Camera si è dichiarata in permanenza, che si sospendesse per un momento l'attuale discussione e si passasse immediatamente alla deliberazione sulla legge di finanza.

*Voci.* No! no!

**BROGLIO.** Questa legge si può finire in una mezz'ora; essa porta che i tributi anticipati saranno esigibili quindici giorni dopo la promulgazione; dunque dall'essere promulgata piuttosto oggi che domani, vuol dire perdere sì o no 24 ore per l'esazione; perciò, se noi posticipiamo la legge di finanze a questa, possiamo perdere un giorno; all'incontro se posticipiamo per un momento questa non perdiamo che mezz'ora; perciò io proporrei di sospendere momentaneamente questa legge per spedire quella di finanze.

*Varie voci.* Ma questo è già stato deciso!

**IL PRESIDENTE.** Pregherei il deputato Demarchi a formulare la sua proposizione.

**DEMARCHI.** Non avendo l'articolo sotto gli occhi, non potrei formularla; pregherei il presidente perchè voglia egli stesso formularla nel senso da me esposto.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Io proporrei un emendamento soppressivo.

Dichiaro prima di tutto che in questi supremi momenti importa assai che l'Italia ed il nemico sappiano come noi non temiamo che i militi non rispondano alla richiesta e che essi abbiano bisogno di multe e pene. Aggiungo che di speciali pene non v'ha bisogno, perchè provvede in proposito la legge organica, la quale dice all'articolo 146, che tratta dei corpi distaccati: « Qualora i militi nazionali si ricusino di ottemperare alla richiesta saranno puniti con pene di carcere che non potranno eccedere i due anni. »

Mi pare dunque inopportuno e soverchio il minacciare nuove e più ampie punizioni in una materia nella quale il Ministero ha dimostrato quanto ei confidava nell'entusiasmo della nazione quando fece l'appello ai volontari. (*Bene!*)

**IL PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 3.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** L'osservazione fatta

dal mio collega sembra provare che non è necessario di ricorrere ad una pena nuova, dacchè ve ne hanno già delle scritte nella legge, e forse il preopinante, riconoscendo che la legge ha già provveduto, non sarebbe d'avviso di ripetere ciò che è già disposto.

Ma non è questo un motivo per eliminare intieramente la proposta del deputato Reta, ed ecco il perchè. Il deputato Reta vuol punire non solo chi è renitente dopo che è chiamato, ma vuol punire quello che non si farà inscrivere, e dice che questa iscrizione è necessaria.

Egli è vero che a termini della legge sulla guardia nazionale dovrebbero esistervi per cura delle autorità municipali dei registri, nei quali dovrebbero essere iscritti tutti i cittadini che debbono appartenere, sia alla guardia nazionale in servizio attivo e quotidiano, sia alla riserva, e questi comprendono il maggior numero dei cittadini; ma è un fatto che non furono iscritti che quelli che si presentarono; laonde in molti comuni dello Stato quei registri non sono completi, e quasi direi non esistono, come la legge volevali; ora se non si riformano assolutamente i libri comunali, ne avverrà che i pesi che ne conseguiranno in applicazione di questa legge graviteranno soltanto sopra un minor numero fra i cittadini.

Bisognerebbe far sì che questa legge fosse giusta e fosse egualmente ripartita fra tutti coloro che devono far parte della guardia nazionale a termini della legge; per ciò ottenere bisognerebbe imporre ai cittadini tutti l'obbligo di una spontanea consegna, bisognerebbe imporre l'obbligo agli amministratori comunali d'inscrivere d'ufficio i renitenti; ma invano si spererebbe mediante queste disposizioni di ottenere un pronto risultato; ci vorrebbe moltissimo tempo per verificare queste liste della guardia nazionale; ci vogliono non giorni, ma mesi per ciò conseguire.

Ma siccome noi vogliamo ciò ottenere, non con mesi, ma con giorni; siccome l'intenzione della Camera è che si cammini colla maggior possibile prontezza, egli è necessario che siavi contemplato in questa legge un eccitamento ai cittadini, acciò siano indotti a portarsi ad iscriversi nelle liste a ciò apposite, e quest'eccitamento consista nelle pene che verranno dalla saviezza della Camera determinate da applicarsi a coloro che non si consegneranno.

**IL PRESIDENTE.** L'articolo 1 è già stato adottato.

**CHIARLE.** Io osservo che vi è anche una ragione non stata addotta dal ministro di grazia e giustizia per obbligare i militi a presentarsi all'iscrizione, ed è che, quand'anche si volesse ammettere che tutti i ruoli fossero regolarmente fatti in tutte le provincie, non sarebbero i militi distinti per età; e siccome si avrebbero a chiamare i soli militi dell'età di 18 ai 35 anni, sarebbe necessario di fare il ricavo dai ruoli esistenti di tutti i militi che hanno solamente quest'età, e questo lavoro porterebbe molto più in lungo la cosa che non l'obbligo imposto di presentarsi essi stessi a farsi inscrivere; a questo riguardo però vorrei far osservare che il modo con cui è redatto l'articolo mi pare possa incontrare qualche difficoltà; in esso si dice: *dovrà presentarsi a farsi inscrivere ne' ruoli della sua città o comune.*

Io proporrei che si dicesse: *farsi inscrivere ne' ruoli delle città o comuni dell'attuale loro residenza.* Il motivo per cui farei quest'aggiunta si è perchè trattandosi di legge di tutta urgenza bisogna prendere i militi dove si trovano e non obbligarli a portarsi nei diversi comuni a cui appartenevano quando sono stati iscritti ne' ruoli della milizia. Io per conseguenza insisto nel fare questa variazione all'articolo stesso, dicendo cioè: *di farsi inscrivere nei ruoli delle città o comuni in cui hanno l'attuale loro residenza;* e tanto più insisto che

il conservare le parole usate nell'articolo darebbe luogo a molti dubbi sull'interpretazione a darsi all'espressione *sua città o comune*; la parola *sua* non si saprebbe se debba riferirsi al luogo di nascita del milite o a quello del suo domicilio legale od a quello dell'attuale sua residenza.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Perchè quest'emendamento non fosse in contraddizione coll'articolo 1 già votato, che parla solamente di quelli che sono iscritti nei ruoli, bisognerebbe dire: *quelli che non sono iscritti nei ruoli, e dovrebbero esserlo a termini della legge 4 marzo 1848, dovranno iscriversi entro ore 24 dalla pubblicazione della presente legge, e saranno soggetti alle disposizioni della medesima.*

**ROSA.** Nei primi ruoli della guardia nazionale non erano compresi che quelli che avevano l'età d'anni 21 a 35.

Dunque sarà sempre necessaria quest'iscrizione per i militi d'anni 18 a 21; questi non erano obbligati di presentarsi nella prima legge.

**IL PRESIDENTE.** In questo modo l'articolo 1 pare che voglia contemplare soltanto quelli che già sono iscritti nella legge e non quelli che non sono iscritti, se non coordiniamo l'articolo 2 col 1°.

**BARRALIS.** L'emendamento proposto dal signor ministro riempie la lacuna.

**BIANCHERI.** La proposta del signor ministro ovvia a tutti gli inconvenienti, giacchè l'articolo 1 si riferisce a quelli che si sono iscritti, quand'anche a termine della legge della guardia nazionale non fossero obbligati a farsi inscrivere, cioè quelli che non hanno ancora compiuta l'età di 21 anni.

**DEMARCHI.** A questo si provvederà coll'emendamento del ministro. La sanzione penale proposta dal deputato Reta non può più aver luogo, perchè la legge provvede; cominciamo a sgombrare la legge di ciò che è inutile.

**IL PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'emendamento del deputato Reta.

(Non è adottato.)

Darò lettura della nuova redazione dell'articolo 3:

« *Quelli che non sono iscritti nei ruoli e lo devono essere a termini della legge 4 marzo 1848 dovranno iscriversi entro 24 ore dalla pubblicazione della presente legge, e saranno soggetti alle disposizioni della medesima.* »

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** Per rendere più chiaro il senso si potrebbe dire: *ed in caso di contravvenzione saranno soggetti alla pena stabilita dall'articolo 146 di detta legge.*

**DEMARCHI.** Si riferirebbe solamente ai nuovi iscritti.

**IL PRESIDENTE.** Faccia grazia di formulare il suo emendamento.

**SINEO, ministro di grazia e giustizia.** Le parole *saranno soggetti alle disposizioni della medesima* devono necessariamente essere surrogate da altre, perchè non possono aver altra intenzione che quella di dire che saranno soggetti alle pene portate dalla legge precedente; ora la legge non infligge nessuna pena a chi non si fa inscrivere, era affidata agli amministratori comunali la cura d'iscrivere. Se il cittadino non iscritto passava sotto silenzio la sua condizione, la legge non lo sottoponeva a nessuna pena; mi pare che l'intenzione della Camera e lo scopo della legge sia tale da richiedere a che si infligga pena a chi non è iscritto; bisogna che questo concetto sia espresso nella legge, e per questo bisogna usare la formola: *sotto le pene portate o inflitte dall'articolo 146 di detta legge.*

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Io insisto perchè siano mantenute intatte le parole *saranno soggetti alle dispo-*

*sizioni della medesima*, perchè queste parole da me non sono proposte unicamente per assoggettare questi militi che non erano iscritti alle pene dell'articolo 146, ma sono dettate per porre in armonia quest'articolo coll'articolo 1.

Ciò tutto però io intendo pel solo caso che vogliasi estendere l'obbligo di questa legge anche a coloro che iscritti non sono e che ormai sarebbero esenti per l'adozione già seguita dell'articolo 1.

**BUNICO.** Io entro perfettamente nell'idea del signor ministro dei lavori pubblici, ma mi pare che, perchè l'articolo da lui proposto ottenesse lo scopo che si è prefisso, dovrebbe non solo riferirsi alla legge 4 marzo, ma anche all'obbligo di far inscrivere tutti quelli che trovansi già menzionati nel già votato articolo 1, giacchè a termini della legge 4 marzo quelli che erano minori d'anni 21 non erano iscritti; ora a termini dell'articolo 1 della legge che stiamo discutendo potranno ancor essi venir chiamati, ond'è che io credo che il suo articolo deve riferirsi alla legge 4 marzo ed all'obbligo inoltre di far inscrivere coloro che sono contemplati dall'articolo 1 della legge in discussione.

**CHIARLE.** Domando la parola per una rettificazione.

L'onorevole signor ministro di grazia e giustizia mi pare abbia detto che fosse necessaria una legge per obbligare a farsi inscrivere nei ruoli della milizia coloro che non l'avessero ancora fatto; ma questa legge esiste, non mi ricordo la data, ma esiste senza dubbio, ed è, se non m'inganno, la stessa legge che rendeva obbligatorii gli esercizi per la milizia.

In essa si stabiliscono pene pecuniarie da dieci a cento lire, oltre alla pena del carcere estensibile a mesi tre.

In questo momento mi soccorre alla mente che la legge di cui parlo è in data del 16 settembre 1848.

Mi pare per conseguenza inutile d'inserire nella legge che attualmente si discute una nuova sanzione penale, quando che già si è provveduto colla legge succitata.

**IL PRESIDENTE.** Leggo l'articolo come è stato proposto:

« *Coloro che non risponderanno dentro il termine di 24 ore alla chiamata dell'autorità per essere compresi nella mobilitazione saranno puniti con una multa di lire 100, estensiva a 600, e col carcere di un mese a sei.* »

**PANSOYA.** Mi pare che si era già votato per sopprimere la pena.

**IL PRESIDENTE.** Domanderò se quest'articolo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ecco una nuova redazione del deputato Sineo, la quale dice: « *I cittadini contemplati nella presente legge, che non si troveranno peranco iscritti nei ruoli della milizia nazionale, dovranno farsi inscrivere entro 24 ore dalla pubblicazione della presente legge, in difetto saranno soggetti alla pena stabilita dall'articolo 146 della legge 24 marzo 1848.* » Ma questa è in contraddizione coll'articolo 1.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Questa redazione non è ammissibile, perchè l'articolo primo parla appunto di quelli che sono già iscritti, e quindi adesso non avremmo a provvedere se non a quelli che non sono iscritti.

**IL PRESIDENTE.** La Camera non sembra che avesse intenzione di chiamare tutti i cittadini, ma soltanto gli iscritti; se vuole chiamare tutti, allora bisogna compilare un altro articolo.

Se la legge vuol mobilitare quelli che fanno parte della guardia nazionale attualmente, è una cosa; ma se si vuol fare una leva in massa, allora l'affare è diverso ed è necessaria una legge diversa.

**SINEO**, ministro di grazia e giustizia. Non havvi alcuna contraddizione, ed ecco il perchè: l'articolo 1 contempla tutti i cittadini che sono iscritti nel ruolo della guardia nazionale, e questi cittadini sono contemplati dalla legge allorchè in essi concorrono le condizioni spiegate nella legge stessa; l'articolo che ora si discute tende a far sì che quelli i quali dovrebbero essere iscritti e che non lo sono vengano iscritti, e dopochè questo fatto sarà compiuto si troveranno naturalmente soggetti alla sanzione dell'articolo 1. Se non sono iscritti (il che sarà colpa degli amministratori), l'articolo che ora si discute provvede a che questa colpa si ripari; riparata che sia, e iscritto il cittadino che doveva esserlo, egli è giusto che sia sottoposto agli obblighi di tutti gli altri cittadini. Diversamente che cosa ne avverrebbe? Che si farebbe gravitare un peso sui cittadini più meritevoli e più diligenti e che non erano in colpa. (*Segni di approvazione.*)

**IL PRESIDENTE.** Permettano un'osservazione. C'è un giovane che ha 18 anni; finora non era ancora obbligato: questo giovane sarà ora obbligato a farsi inscrivere sì o no?  
*Voci.* No! no! no!

**VIOVA.** Io credo precisamente che è necessario che la Camera tenga presente il motivo impellente che la moveva oggi a far questa legge: il motivo si è la suprema urgenza, e quindi nel far la legge si deve procurare ad ogni modo perchè essa venga prontamente e facilmente attuata; ora siccome in ogni comune si ritengono di già i ruoli della milizia nazionale, operandosi la mobilitazione generale sulla base di essi, molto più prontamente la chiamata potrà sortire il suo effetto; all'incontro, se si vogliono compilare nuovi ruoli, questi saranno bensì più esatti e conformi a giustizia, ma finiranno per tornare affatto inutili; il che sarebbe maggior danno.

Quello che si deve fare, deve essere fatto tostante. Perciò io ritengo che la Camera, dopo aver votato l'articolo che impone l'obbligazione di prendere le armi a coloro solamente che sono già stati iscritti, non deve più scostarsene; in primo luogo per essere coerenti a noi medesimi, secondariamente per non perdere il frutto della sanzione.

**SINEO**, ministro di grazia e giustizia. Non sono neanche a temere i pericoli accennati dall'onorevole preopinante: quando il Governo sarà per mettere in esecuzione la legge che deve essere votata dal Parlamento, procederà alla formazione di questa milizia, la metterà in attività, comincerà naturalmente da coloro che saranno iscritti; ciò non impedisce che 24 ore dopo si chiamino ancora coloro che non avranno ancora chiesta l'iscrizione a termini della legge; la differenza non sarebbe che di 24 ore; se si adottasse una decisione diversa, giova il ripeterlo, si esimerebbero dall'obbligo della difesa dello Stato coloro i quali non avrebbero dovuto essere esentati; l'esenzione dai pesi passati non potrà più esimere dai pesi presenti, e qui, lo ripeto, non havvi contraddizione a quello che attualmente si attuerebbe, imperocchè coll'articolo 1 si provvede acciocchè tutti gli iscritti non chiamati alla mobilitazione lo siano, mentre gli altri già lo sono nelle condizioni determinate.

**IL PRESIDENTE.** Leggo l'emendamento del deputato Reta.

« I militi contemplati nella presente legge che non risponderanno nel termine di 24 ore alla chiamata delle autorità per essere compresi nella mobilitazione saranno puniti. . . »

**RETA.** Io correggerei quest'ultima parte e direi: *saranno puniti colle pene portate dalla legge dei 4 marzo 1848.*

**IL PRESIDENTE.** (*Rilegge l'articolo coll'aggiunta*)

**DEMARCHI.** Io mi oppongo a questo emendamento, per-

chè la Camera ha deciso in massima di non voler adottare alcuna sanzione penale.

*Voci.* No! no!

**DEMARCHI.** Dico che è inutile quest'articolo.

**TECCHIO**, ministro dei lavori pubblici. Io credo che quest'articolo non si possa riferire all'obbligo di una nuova iscrizione; sarebbe inutile, perchè ho già avvertito altra volta che la legge 4 marzo 1848 dichiara che *quando i militi comunali ricuseranno di ottemperare alla richiesta saranno puniti colla pena del carcere, ecc.*

Dunque, o si stabilisce l'obbligo di una ulteriore iscrizione, ed allora è necessario annunciare che si applica l'articolo 146 della legge 4 marzo, o non si stabilisce quest'obbligo, e l'articolo testè proposto rimarrebbe superfluo.

**IL PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo come è stato proposto dal deputato Reta.

(Fatta la prova, il presidente interroga per la controprova.)

**DE MARTINEL.** Pour mon compte je déclare à M. le président que je m'abstiens de voter parce que je n'ai point sous les yeux les articles de cette loi. Depuis que l'on a voté l'article 1<sup>er</sup> on a entendu une si grande série d'amendements qu'il est impossible de se les rappeler.

**IL PRESIDENTE.** En réponse à ce que vient de dire M. le député De Martinel, je dois déclarer que le président n'a point le droit d'écarter les amendements que la Chambre propose. Si elle les propose même par centaines, le président doit donner connaissance de chacun d'eux.

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Si è fatta una questione preliminare, cioè che non sia il caso di fare questa discussione in quanto che vi è una legge precedente la quale provvede a sufficienza; per ciò mi sembra che nell'ordine della votazione si debba prima di tutto mettere ai voti la questione preliminare, cioè se sia o no il caso di mettere la legge in discussione.

**IL PRESIDENTE.** Mi rincresce di dire al signor ministro che era già stata adottata la questione preliminare.

**CAVALLINI.** Nessuno ha inteso.

**UN DEPUTATO.** A me pare che nella votazione fatta non fosse stata accolta la proposizione del signor ministro, in quanto che a termini del regolamento non basta che vi sia il numero sufficiente perchè si possa passare alla votazione, ma fa d'uopo che questo numero sufficiente prenda parte alla votazione; ora dalle osservazioni del signor Martinel risulta che alcuni non potevano prendere parte a questa votazione per non conoscere il complesso della legge.

**IL PRESIDENTE.** Farò osservare che io ho letto l'articolo: chi voleva fare osservazioni le poteva fare; se non si è stampata la legge, ciò fu perchè la necessità stringeva; ma ora che è fatta la votazione non deve essere annullata.

**FRASCHINI.** Io temo grandemente che varie contraddizioni presentino gli articoli della legge che abbiamo fin qui discussa e messa pur anche partitamente ai voti della Camera. Certamente questo si deve attribuire a che improvvisamente si propose questa legge e si discusse senza che i deputati ne abbiano avuto sotto gli occhi il progetto intero. Il deputato che intenda discutere, deliberare e dare il suo voto coscientemente deve poter conciliare tutti gli articoli che compongono la legge proposta, e ciò non è dato a tutti, all'intendere semplicemente una rapida lettura del progetto.

Per riparare ad ogni inconveniente io propongo alla Camera di radunarsi immediatamente negli uffici e di nominare un commissario in ciascheduno di essi; che immediatamente questi commissari si riuniscano e che facciano una redazione di questa legge conforme il più che si può alle idee manife-

state dalla maggior parte. Io credo che questa è la sola maniera di uscire dagli inconvenienti che si presentano. (*Segni di non adesione*)

*Una voce.* È quasi finita la discussione su questa legge.

**BERTINI G. M.** Io divido il timore espresso dall'onorevole deputato Frascini, che la legge che stiamo discutendo contenga alcune contraddizioni. Io farò pertanto un'osservazione, la quale potrebbe, a mio parere, troncata tutte le discussioni intorno a questa legge. Il signor ministro ci ha detto che il solo motivo che lo ritenne dal fare un comando invece di un appello alla guardia nazionale fu che esso ministro non voleva contravvenire a quell'articolo della legge sulla guardia nazionale in cui si stabilisce che questa non si possa mobilitare senza od una legge del Parlamento, od un decreto reale nel caso che il Parlamento sia chiuso. Lo scopo della legge proposta dal signor Reta mira appunto a sciogliere il Ministero da questo suo timore di contravvenire alla legge. Ora, a quel modo che la Camera ha dispensato il Ministero dall'osservanza di varii articoli dello Statuto, o per lo meno ha concesso al Ministero la facoltà di sospenderli, così molto più facilmente potrà dispensarlo dall'osservanza di qualche articolo della legge organica della guardia nazionale: perciò io proporrei in sostituzione della legge Reta una legge composta di un solo articolo, che direbbe: « Il Governo è dispensato dall'osservanza della legge sulla guardia nazionale in tutti gli articoli, i quali ne riguardano la mobilitazione » lasciando poi al Ministero la facoltà di servirsi di tale dispensa in quel modo che egli crederà. Io osservo che, nella legge che noi stiamo discutendo, vi è una contraddizione che mi sembra capitale; nel primo articolo si dice: *è conferita la facoltà al Ministero di mobilitare, ecc.*, gli altri articoli determinano il modo di questa mobilitazione; ora, con questi altri articoli, che cosa si vuol dire? Si vuol dire che il Ministero ha bensì la facoltà di mobilitare la guardia nazionale, ma l'ha solamente a condizione che egli adempia a tutto quello che è prescritto nella legge: ora questo sarebbe assurdo; dacché, se si è lasciato in facoltà del Ministero il punto più importante, che è quello di mobilitare o no, quanto più si dovrà lasciare in facoltà del Ministero di mobilitare piuttosto in un modo che in un altro! (*Segni di disapprovazione*)

Per conseguenza io voto contro la legge proposta dal deputato Reta, e credo che la Camera opererebbe saviamente, e che non si esporrebbe al pericolo di commettere contraddizioni ed assurdità, approvando l'articolo che io propongo, cioè che il Governo del Re sia dispensato dall'osservanza della legge sulla guardia nazionale. (*Segni di disapprovazione*)

**IL PRESIDENTE.** Io farò osservare che, giustamente parlando, vi può essere un po' di sovrabbondanza in tutta la legge, non già una contraddizione: infatti, rileggendo gli articoli, si trova che si poteva lasciare il terzo, ma questo è al più un pleonasma.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Non credo che ci siano contraddizioni tra il primo articolo e gli altri successivi: questi conterrebbero una modificazione della facoltà genericamente nel primo concessa, e certamente niente impedisce che si dia una facoltà sotto certe e determinate condizioni.

**IL PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo terzo. (*V. sopra*)

**DEMARCHI.** Qui è il caso d'inserire l'articolo proposto dal Ministero, o d'introdurre qualche espressione per dare a lui la facoltà di provvedere d'urgenza. (*Bravo!*)

**IL PRESIDENTE.** Vi sarebbe un'aggiunta proposta dal Ministero: « Si determineranno con decreto reale le cause di

legittima esenzione, e l'ordine della mobilitazione delle varie classi. »

Questo è l'emendamento Buffa; pare a me che si potrebbe adottare quest'articolo come è, e quindi aggiungere in un'altra linea quest'emendamento; cosicchè questo 4° articolo sarebbe composto di due paragrafi, cioè dell'art. 3 del deputato Reta, e di quest'aggiunta del deputato Buffa.

Leggerò adunque il primo paragrafo per metterlo ai voti.

**BUFFA, ministro d'agricoltura e commercio.** Domando la parola.

A me pare che non vi sia nessuna connessione fra queste due disposizioni: l'una determina l'onorario da darsi a questi militi, l'altra determina l'esenzione; mi pare una cosa dispartata.

**DEMARCHI.** Mi pare che il signor presidente non mi ha compreso.

**IL PRESIDENTE.** Lo metto ai voti.

**DEMARCHI.** No, io lo ritiro.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Dal momento che la Camera ha parlato di quanto si dovrà corrispondere ai militi, mi pare che sarebbe conveniente che la Camera deliberasse, poichè è troppo grave il determinare la spesa che debbe farsi per questi militi; or dunque la Camera decida se dev'essere la somma di lire 1 50, o qualche altro corrispettivo da assegnarsi.

Il Governo assumerebbe una troppo grande responsabilità su questo punto, e potrebbe dar luogo a lagnanze; invito quindi la Camera a determinare su questo punto che riguarda le finanze. Riguardo alle cause d'esenzione, siccome porterebbe una discussione lunghissima, mi pare che sarebbe conveniente di lasciare al Governo questa facoltà. Vi sono altre norme, alle quali il Governo può attenersi, ed è difficile che di questa facoltà possa valersi in modo da scostarsi dal pensiero della Camera.

**PATERI.** Parmi inutile l'occuparci del soldo da pagarsi alla guardia nazionale a mobilitarsi, dacché è quello già fissato dall'articolo 144 della legge del 4 marzo 1848, a meno però che la Camera intenda scostarsi dalle norme in detta legge fissate.

**QUAGLIA.** Io volevo precisamente dire quanto venne di esporre il deputato Pateri; farò anche osservare che tutto quello che godono i militari in campagna sarebbe secondo la proposta del signor Reta.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Faccio osservare che vi è una grande differenza tra la proposta del deputato Reta e l'art. 144 a cui si riporta il deputato Quaglia. Secondo il deputato Reta si dovrebbe dare lire 1 50 a ciaschedun milite di qualunque grado. Al contrario stando all'art. 144 della legge 4 marzo 1848 si dovrebbero distribuire ai varii gradi gli stipendi come per la truppa di linea, e così la spesa sarebbe di gran lunga eccedente quella a cui mirava il deputato Reta nella sua proposta legge.

Io non addito alla Camera se ella debba piuttosto adottare il sistema Reta od il sistema Quaglia, che è quello della legge 4 marzo. Dico solo che i due sistemi, anzichè essere identici, come si esprime il generale Quaglia, sono essenzialmente diversi e in se stessi e nelle loro conseguenze: e perciò prego la Camera a voler prendere siffatta differenza in matura considerazione nella votazione della presente legge.

**ROSA.** Se vogliamo appoggiarci all'art. 144 per fissare il soldo ed il vestito dove dice che il Governo somministri il vestito, non è il caso, perchè qui si era lasciato a carico dei militi; dunque bisognerebbe a ciò provvedere.

**IL PRESIDENTE.** Siccome l'articolo 3 era stato emen-

pato dal deputato Reta, e che il medesimo ha ritirato il suo emendamento, e nessuno l'ha ripreso, io non posso metterlo ai voti.

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** Io riprendo l'articolo del deputato Reta, e ritengo che sia necessario di occuparcene di proposito, anche per evitare il disordine che altrimenti ne deriverebbe secondo l'osservazione del deputato Norberto Rosa. La Camera deciderà a proprio senno; ma, ripeto, è necessario che in questa materia la decisione sia matura ed esplicita.

**IL PRESIDENTE.** Allora rileggerò l'articolo del deputato Reta riassunto dal ministro Tecchio. (*V. sopra*)

(Messo ai voti, è adottato.)

Ora resta l'articolo proposto dal ministro Buffa, del quale bisogna vedere se si debba farne un'alinea od un articolo nuovo; in origine era proposto per farne un paragrafo, ma il ministro Buffa osservò che non vi è connessione coll'articolo votato, e sarà il caso di farne un articolo a parte; lo metterò adunque ai voti come art. 5.

L'articolo è composto in questi termini: « Si determineranno con decreti reali le cause di legittima esenzione, e l'ordine della mobilitazione delle varie classi. »

(Messo ai voti, è adottato.)

**IL PRESIDENTE.** Ora darò lettura dell'art. 5, che resta l'art. 6:

« È aperto un primo credito di quattro milioni sul bilancio passivo del Ministero dell'interno nel corrente 1849 per la pronta esecuzione di queste misure. »

(Messo ai voti, è adottato.)

**TECCHIO, ministro dei lavori pubblici.** C'era un articolo proposto dal deputato Demarchi; pregherei il signor presidente a darne lettura.

**DEMARCHI.** Il mio articolo tendeva a dare la facoltà al Ministero di provvedere con decreti reali sul soldo; essendosi però votato l'articolo a cui io l'avevo fatto, è caduto per conseguenza l'emendamento.

**VIOBA.** Io propongo che si faccia un altro articolo che accordi la facoltà al Ministero di provvedere con decreti reali a qualunque emergente necessario per l'esecuzione della presente legge.

**TECCHIO, ministro de' lavori pubblici.** Faccio osservare che l'aggiunta di quest'articolo è necessaria anche per questo speciale riflesso. La Camera ha or ora votato un articolo, il quale dice che sarà a carico de' militi il vestito; ma, ad onta che sia votato un tale articolo, ragionevolmente il Governo adotterebbe di dare a questi militi almeno una blouse od altro costume, perchè vengano riconosciuti e distinti.

Crederei pertanto opportuno il dare una facoltà discrezionale al Governo, acciò possa dar opera a questo od a qualche altro provvedimento, secondo che gli parrà più consentaneo alle circostanze ed all'utilità del servizio.

**RAVINA.** Voglio dare questa facoltà al Governo, e gliela voglio dare intera, senza disfare però le disposizioni votate dalla Camera, acciò non mi si dica che si vuole annullare il già approvato. Io proponevo solo come condizionale un articolo, il quale sarebbe espresso ne' termini seguenti: « Qualora il Governo stimasse che le disposizioni di questa legge fossero d'impedimento o di ritardo allo scopo che essa si propone, gli è concessa piena facoltà di chiamare alle armi tutta o parte della guardia nazionale, con quei modi e con quelle sanzioni che stimerà opportune. »

**LANZA.** Io mi oppongo a quest'articolo proposto dal deputato Ravina. A mio avviso sarebbe lo stesso che la Camera dicesse:

« Siccome noi crediamo che questa legge, che consiste in cinque articoli, possa essere difettosa in molte parti, per conseguenza diamo facoltà al Governo di distruggerla. » Io credo che la Camera non potrebbe in nessun modo votare una legge che con un articolo venisse distrutta.

**IL PRESIDENTE.** Domanderò dapprima alla Camera se l'emendamento del deputato Ravina è appoggiato.

(È appoggiato.)

**RAVINA.** Quanto alla sostanza dell'articolo, io mi asterrò dal dimostrare l'opportunità; intorno a ciò mi rapporto al senno della Camera, nè dirò una parola; ma, rispondendo all'onorevole deputato Lanza, io dico che non è già che si voglia dare al Ministero la facoltà di distruggere la legge, ma solo si tratta di dargli latitudine nell'interpretarla.

Egli è cosa certissima, e tutti l'abbiamo udito, che molti deputati temono che questa legge sia mal digesta, e possa contenere contraddizioni, e sia per produrre inconvenienti. Nè la Camera si ritratterebbe coll'approvare quest'articolo, perchè tutti ammettono che questa legge, essendo stata discussa e votata in fretta, può non essere eccellentissima. In questo caso si dà al Governo la facoltà di procedere come meglio stima, e non si dice che gli si dia facoltà di distruggere la legge; soltanto noi riconosciamo che in questo caso la legge è sottomessa alla saviezza del Governo. Signori, si tratta di una legge penale, e le pene sono assai severe, e sono migliaia di cittadini che cadranno in queste pene per mancanza di non averla esattamente osservata. Per esempio la legge dice: *se nelle 24 ore dopo la promulgazione di questa legge il tale non si presenta*, ecc.; io domando se una legge promulgata a Torino sarà così facilmente conosciuta in 24 ore a Soperga ed in tutto il circondario di questa città, e vi sono comuni di estensione molto più grande ancora. Molti abitano casali e ville distanti dal luogo ove la legge è pubblicata. Io avrei voluto che si fosse detto, per esempio, che, se il chiamato non obbedisce entro 24 ore dopo di essere stato avvertito personalmente dalle autorità, sarà punito. Vi sono leggi penali che hanno già una sanzione nella natura, come le leggi contro il furto, contro l'assassinio; ciascuno è già avvertito che non si debbano commettere queste iniquità; ma questa nessuno può sapere innanzi tratto che sia fatta; e di più qui non c'è da temere che il Governo usurpi autorità che possano riuscire perniciose alla libertà. Il Governo qui ha tutto l'interesse a procedere giustamente; dunque, se la legge che noi abbiamo sancita sarà buona, sarà opportuna, egli l'eseguirà a puntino, e qualora l'interesse della patria esiga che il Ministero proceda altrimenti, io dico essere cosa molto savia e prudente il lasciare al Ministero medesimo la facoltà ch'io gli do con quest'articolo.

*Voci.* Ai voti!

**JACQUEMOUD.** Je m'étonne un peu que notre honorable ami Ravina vienne proposer un amendement qui renverse toute la loi votée par articles. Admettre, en effet, que le Gouvernement pourra disposer de la garde nationale comme il l'entendra et dans les conditions que, dans l'occurrence, il lui plairait poser, ce serait reconnaître la nullité des mesures que la Chambre vient de prendre; dans ce dernier paragraphe la Chambre se déjugerait en tout ce qu'elle a statué dans les paragraphes antérieurs. Je proposerai donc un amendement qui serve de point de conciliation entre les diverses opinions, qui relie entre eux tous les articles jusqu'ici adoptés, et qui en soit la confirmation. De cette manière le Parlement aura élaboré une loi cohérente dans toutes ses parties. Voici en quels termes je formulerai mon amendement: « Le Gouvernement est autorisé à ajouter à la présente loi toutes les me-

sures qu'il croira propres à en compléter l'ensemble, et à en faciliter l'exécution. » Les mots matériels n'y font rien; le point capital est l'esprit uniforme de la loi.

**IL PRESIDENTE.** Comincerò a mettere ai voti l'emendamento del deputato Ravina.

**DEMARCHI.** Io credo che il mio emendamento dee avere la precedenza. Quello del deputato Ravina verrebbe dopo.

**IL PRESIDENTE.** L'altro emendamento del deputato Jacquemoud è questo. (*V. sopra*)

*Varie voci. Ai voti!...*

**IL PRESIDENTE.** Io credo che si debba prima votare sull'emendamento Ravina, che pongo all'approvazione della Camera.

(Non è adottato.)

Ora rimangono due emendamenti: quello del deputato Jacquemoud e quello del deputato Demarchi.

Quello del deputato Demarchi è già appoggiato; domando se la Camera appoggia quello del deputato Jacquemoud.

(È appoggiato.)

**MICHELINI A.** Invece di *misure* direi *provvedimenti*.

**PANSOYA.** Faccio osservare che la parola *completare* non è italiana.

**SIOTTO-PINTOR.** Io vi prego, o signori, di provvedere al decoro della Camera e di sopprimere la parola *completare*,

che porta necessariamente la vergognosa idea di una legge incompleta. Che ne diranno gli altri se noi stessi così ne giudichiamo? Basta esprimere che è fatta facoltà al Governo di provvedere straordinariamente in caso d'urgenza.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**IL PRESIDENTE.** Leggo quello del deputato Demarchi: *Il Governo avrà inoltre facoltà di provvedere coi decreti reali all'esecuzione della presente legge.*

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**DEMARCHI.** Metterei di *provvedere a tutto ciò che crederà necessario all'esecuzione della presente legge.*

(Posto ai voti, è adottato.)

**IL PRESIDENTE.** Adesso bisogna votare sulla legge per isquittinio segreto.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Io pregherei che prima di passare alla votazione si fissasse una seduta per questa sera affine di occuparsi della legge di finanze, perchè se non si hanno fondi non si può far nulla.

**IL PRESIDENTE.** Sarà per le ore otto.

Ora darò lettura dell'intera legge come fu emendata. (*Vedi Doc., pag. 125.*)

(Si procede allo squittinio segreto; ma, risultando da questo che manca un voto per la legalità del numero, si rimanda la votazione alla seduta della sera precedentemente stabilita.)

L'adunanza è sciolta alle ore 5 3/4.